

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& *Associati*

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

ATTO

1° ottobre 2015
REP. N. 23.090/13.534

NOTAIO MARIO NOTARI

Repertorio n. 23090

Raccolta n. 13534

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"MEDIOLANUM S.p.A."

tenutasi in data 29 settembre 2015

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di ottobre,
in Milano, in Via Metastasio n. 5,
io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria in prima
convocazione della società

"MEDIOLANUM S.p.A."

con sede in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza, capitale sociale
euro 73.878.145,70 (in base alle risultanze del competente registro delle imprese alla
data odierna) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al nu-
mero di iscrizione e codice fiscale 11667420159, Repertorio Economico Amministrati-
vo n. 1484838, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A.,
tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 29 (ventinove) settembre 2015 (duemilaquindici)in Basiglio - Milano 3, Via Francesco Sforza,nell'auditorium al piano seminterrato del Palazzo Meucci.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e per essa
dal presidente del consiglio di amministrazione Carlo Secchi, nei tempi necessari per la
tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375
c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

Alle ore 10,33 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto
sociale, Carlo Secchi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,
il quale, dopo aver richiesto a me notaio di redigere il verbale della riunione, dichiara:

- che presso la sede sociale, sul sito internet della società e presso il meccanismo di
stoccaggio di Bit Market Services all'indirizzo www.emarketstorage.com è stata depo-
sitata nei termini previsti la documentazione prescritta dalle disposizioni normative e
regolamentari vigenti;
- che del deposito della citata documentazione è stata data informativa al pubblico;
- che alla Consob è stata inoltrata, ai sensi del Regolamento emittenti la documentazio-
ne richiesta;
- che nessun rilievo al riguardo è pervenuto da parte degli uffici della Consob;
- che tutta la documentazione prescritta dalla vigente normativa è stata messa a disposi-
zione del pubblico nei termini previsti nonché depositata nei termini di legge presso la
sede sociale;
- che è a disposizione presso il tavolo della presidenza copia del Regolamento assem-
bleare;
- che l'odierna assemblea straordinaria è stata convocata in prima convocazione con
avviso pubblicato sul sito internet della società in data 25 maggio 2015, nonché – per
estratto – sui quotidiani “il Giornale” e “Milano Finanza” il 26 maggio 2015 al fine di
assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

“Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in

Banca Mediolanum S.p.A. e della conseguente adozione di un nuovo statuto sociale della società incorporante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Il presidente dichiara inoltre:

- che sono presenti, oltre al presidente, i consiglieri Ennio Doris (amministratore delegato), Massimo Antonio Doris (vice presidente), Elena Biffi, Edoardo Lombardi, Roberto Maviglia, Angelo Renoldi, Anna Scarfone e Maria Alessandra Zunino De Pignier;
- che sono presenti i sindaci effettivi Stefano Fiorini e Francesca Novati;
- che hanno giustificato la propria assenza tutti gli altri consiglieri e sindaci;
- che è, altresì, presente il segretario del consiglio Luca Maria Rovere;
- che le votazioni, salvo diverse decisioni, saranno effettuate tramite alzata di mano; coloro che intendono esprimere voto contrario o astenuto, sono pregati di segnalare il proprio nominativo ed il numero delle azioni, al fine di consentire al personale incaricato le dovute elaborazioni per la proclamazione dell’esito della votazione;
- che ai sensi dell’art. 14 dello statuto sociale è stata verificata dall’ufficio assembleare dal presidente anche a tal fine autorizzato, la rispondenza delle deleghe degli intervenuti, in conformità dell’art. 2372 del c.c. e delle ulteriori disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- che l’assemblea straordinaria si tiene in prima convocazione essendo intervenuti all’apertura della riunione n. 382 aventi diritto, rappresentanti in proprio e per delega, n. 485.696.145 azioni ordinarie, pari al 65,74 % delle n. 738.781.457 azioni aventi diritto di voto e costituenti il capitale sociale, con precisazione che per le n. 385.000 azioni proprie (detenute alla sera del 28 settembre 2015) il diritto di voto è sospeso;
- che si riserva di fornire nel corso dell’assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze, ma sin d’ora dichiara che l’assemblea straordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita a termini di legge e di statuto e può quindi deliberare sull’argomento posto all’ordine del giorno;
- che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all’assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società e che è stato consentito di assistere anche ad esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati;
- che, al fine di facilitare la verbalizzazione, è stata predisposta la registrazione audio-video dell’assemblea;
- che il trattamento dei dati personali viene effettuato in osservanza del d.lgs. 196/2003 come da apposita informativa distribuita ai presenti;
- che il capitale sociale è di euro 73.878.145,70 suddiviso in n° 738.781.457 azioni ordinarie da nominali euro 0,10 ciascuna;
- che il numero degli azionisti, in base all’ultima rilevazione al 18 settembre 2015 , è di 32.438;
- che i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto di Mediolanum S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

	n. azioni	%
Silvio Berlusconi		
indirettamente, tramite:		

- Fininvest S.p.A. (proprietà)	221.828.000	30,02620
Ennio Doris		
- direttamente, in proprietà	23.563.070	3,18945
- indirettamente, tramite: Fin. Prog. Italia S.a.p.a. di E. Doris & C	195.289.557	26,43401
<i>totale</i>	218.852.627	29,62346
Lina Tombolato		
- direttamente in proprietà	24.307.595	3,29023
- indirettamente tramite T-Invest s.r.l.	25.394.701	3,43738
<i>totale</i>	49.702.296	6,72761

– che con decorrenza 13 agosto 2015 T. Rowe Price Associates Inc. ha comunicato a Consob di aver acquisito una partecipazione rilevante pari al 2,067% del capitale sociale di Mediolanum S.p.A.;

– che il patto di sindacato tra **Fininvest S.p.A.** e **Fin.Prog. Italia S.a.p.a. di Ennio Doris & C**, rinnovato in data 14 settembre 2013, concernente almeno il 51% del capitale sociale, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, risulta allo stato non produttivo di effetti;

– che, per quanto consta, non risultano altri patti parasociali.

A questo punto il presidente chiede ai partecipanti all’assemblea di far presente eventuali situazioni di esclusione o sospensione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, relativamente alle azioni intervenute, e ciò a valere per tutte le deliberazioni dell’assemblea, anche con riferimento alla disciplina normativa e regolamentare vigente in tema di comunicazione e segnalazione di partecipazioni rilevanti.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Con riferimento alla disciplina del rappresentante designato di cui all’art. 135-undecies TUF, il Presidente comunica:

– che, come indicato nell’avviso di convocazione, la società ha nominato Computershare S.p.A. quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF e ha reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

– che Computershare S.p.A. ha reso noto, in qualità di rappresentante designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell’odierna assemblea. Tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra Mediolanum S.p.A. e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all’assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l’esistenza di un conflitto di interessi, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente l’intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

– che non sono state rilasciate deleghe al rappresentante designato dalla società.

Il presidente informa infine che non sono pervenute domande sulle materie all’ordine del giorno.

* * * * *

Il presidente passa allo svolgimento dell'**unico argomento all'ordine del giorno** (*approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A. e della conseguente adozione di un nuovo statuto sociale della società incorporante. Deliberazioni inerenti e conseguenti*).

Egli ricorda che viene ora sottoposta all'assemblea straordinaria di Mediolanum S.p.A. la decisione di fusione mediante la quale la controllata Banca Mediolanum S.p.A. incorporerà la controllante Mediolanum S.p.A. Contestualmente all'efficacia della fusione, le azioni Mediolanum S.p.A. saranno annullate e concambiate in un uguale numero di azioni Banca Mediolanum S.p.A., di cui sarà chiesta la quotazione nel Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana. I dettagli dell'operazione sono contenuti nel Progetto di Fusione, pubblicato ai sensi di legge, ed ulteriormente illustrati nella relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 70 comma 2 del Regolamento Emittenti.

Il presidente comunica che, come di prassi, non procede in questa sede alla lettura di detti documenti, ferma restando la facoltà degli intervenuti di chiedere chiarimenti e spiegazioni su ogni aspetto che ritengono opportuno. Egli si limita invece a rammentare i seguenti adempimenti pubblicitari e provvedimenti autorizzativi:

- A) in data 25 maggio 2015 è stato pubblicato sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio l'avviso agli azionisti di Mediolanum S.p.A. – ai sensi dell'art. 2437-ter codice civile e art. 84 Regolamento Consob 11971/1999 – con il quale è stato comunicato il valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie di Mediolanum S.p.A., in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, pari ad euro 6,611; detto avviso è stato pubblicato il 26 maggio 2015 sui quotidiani MF e il Giornale;
- B) in data 16 giugno 2015 sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, il meccanismo di stoccaggio e sul sito internet della società il progetto di fusione – redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter del codice civile – con allegato il nuovo statuto dell'incorporante; sono stati inoltre resi disponibili con le stesse modalità i bilanci di esercizio e consolidati relativamente agli esercizi 2012, 2013 e 2014, fatta precisazione che i bilanci al 31.12.2014 costituiscono le situazioni patrimoniali ai fini della fusione ai sensi dell'art. 2501-quater del codice civile;
- C) in data 20 luglio 2015 è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio e sul sito internet della società la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione;
- D) in data 21 luglio 2015 è stata ricevuta da Banca d'Italia l'autorizzazione alla fusione ai sensi dell'art. 57 del Testo Unico Bancario – ed il connesso accertamento ex artt. 56 e 61 TUB in merito alle conseguenti modifiche statutarie – a seguito della quale si è proceduto a depositare presso il registro delle imprese di Milano il progetto di fusione, che è stato iscritto, per entrambe le società interessate, in data 31 luglio 2015;
- E) in data 20 agosto 2015, la BCE – anche sulla base della decisione di Banca d'Italia del 21 luglio 2015 – ha autorizzato, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, l'acquisizione, conseguente alla fusione, da parte dell'incorporante Banca Mediolanum della partecipazione qualificata detenuta da Mediolanum in Banca Esperia S.p.A.;
- F) in data 26 agosto 2015, IVASS ha autorizzato, ai sensi dell'art. 68 del c.a.p., l'acquisizione, conseguente alla fusione, da parte dell'incorporante Banca Mediolanum, del controllo totalitario diretto delle imprese assicurative detenute da Mediola-

num, Mediolanum Vita S.p.A. e Mediolanum Assicurazioni S.p.A.;

G) in data 4 settembre 2015 ed 11 settembre 2015, la Central Bank of Ireland, ha autorizzato l'acquisizione, conseguente alla fusione, da parte dell'incorporante Banca Mediolanum delle partecipazioni qualificate detenute da Mediolanum nelle società Mediolanum International Life Ltd., Mediolanum International Funds Ltd. e Mediolanum Asset Management Ltd..

Ricorda ancora che, in conformità alla normativa straniera di volta in volta applicabile,

- comportando la fusione un cambiamento del socio indiretto di Bankhaus August Lenz & Co. Ag, società di diritto tedesco il cui intero capitale è ad oggi direttamente detenuto da Banca Mediolanum, in data 26 agosto 2015 si è provveduto a darne informativa alle Autorità di controllo tedesche, la German Federal Bank e la Federal Financial Supervisory Authority;
- comportando la fusione un cambiamento nel socio indiretto di Banco Mediolanum S.A., società di diritto spagnolo il cui intero capitale è ad oggi direttamente detenuto da Banca Mediolanum, in data 30 luglio 2015 si è provveduto a darne informativa all'Autorità di controllo spagnola, il Banco de España;
- comportando la fusione l'acquisto da parte dell'incorporante Banca Mediolanum della partecipazione (ancorché non rilevante) detenuta da Mediolanum in Gamax Management Ag, società di diritto lussemburghese, in data 14 settembre 2015 si è provveduto a darne informativa all'Autorità di controllo lussemburghese, CSSF.

Rammenta inoltre che – come descritto nel progetto di fusione al paragrafo 12 – l'attuazione dell'operazione di fusione resta subordinata, oltre che alle decisioni delle assemblee delle due società, anche alle seguenti condizioni:

- (i) che venga rilasciato il provvedimento di ammissione a quotazione sul MTA delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum;
- (ii) che venga rilasciato il provvedimento di autorizzazione da parte di Consob alla pubblicazione del prospetto informativo di ammissione a quotazione sul MTA delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum;
- (iii) che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile agli azionisti di Mediolanum che abbiano esercitato il diritto di recesso in relazione alla fusione, non ecceda complessivamente l'importo di euro 100 milioni (fatta precisazione che quest'ultima condizione è posta nell'esclusivo interesse di Mediolanum, la quale avrà facoltà di rinunciarvi).

Con riferimento alla predetta condizione relativa all'ammontare del recesso, a precisazione di quanto contenuto nella relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 70 comma 2 del Regolamento Emittenti e ferma l'informativa prevista ai sensi di legge in relazione all'ammontare di azioni oggetto del recesso, specifico che la Società renderà noto l'avveramento ovvero il mancato avveramento della condizione e, in tal caso, l'eventuale rinuncia alla condizione stessa, mediante comunicato stampa, nonché avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito *internet* della Società entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla chiusura dell'offerta in opzione ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 2, del codice civile, ovvero dalla chiusura dell'eventuale collocamento, ove effettuato, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 4 del codice civile.

Prima di aprire la discussione sull'unico argomento all'ordine del giorno, il presidente chiede a me notaio di dare lettura alla proposta di deliberazione, formulata in linea con quanto contenuto nella relazione del consiglio di amministrazione e nel progetto di fusione.

Aderendo a tale richiesta io notaio do lettura della seguente proposta di deliberazione.

“L’assemblea, preso atto:

- della documentazione depositata ai sensi della vigente normativa primaria e secondaria;*
- dell’intervenuta autorizzazione di Banca d’Italia all’operazione in esame;*
- delle condizioni sospensive dell’operazione così come riportate nel paragrafo 12 del progetto di fusione;*

DELIBERA

1) di approvare in ogni sua parte il progetto di fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A. e la conseguente adozione di un nuovo statuto sociale della società incorporante, fatta precisazione che l’esatto numero delle azioni Banca Mediolanum S.p.A., senza indicazione del valore nominale, in cui sarà suddiviso il capitale sociale della società incorporante al momento di efficacia della fusione sarà pari al numero di azioni Mediolanum S.p.A. in circolazione nel medesimo momento, di guisa che lo statuto contenente l’esatto numero delle azioni (oltre che la sostituzione delle parole “azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna” con le parole “azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale”, nell’art. 6 dello statuto) sarà allegato all’atto di fusione e depositato nel registro delle imprese unitamente ad esso;

2) di conferire all’organo amministrativo, e per esso disgiuntamente al Presidente Carlo Secchi, all’Amministratore Delegato Ennio Doris, nonché ai Vice-Presidenti Alfredo Messina e Massimo Antonio Doris, i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberata fusione, e quindi stipulare, eventualmente anche in via anticipata, osservate le norme di legge, anche a mezzo di speciali procuratori, e con espressa autorizzazione ai sensi dell’art. 1395 c.c. per quanto occorrer possa, il relativo atto di fusione, stabilendone, in conformità all’approvato progetto di fusione, condizioni, modalità e clausole, determinando in esso la decorrenza degli effetti della fusione stessa nei limiti consentiti dalla legge, consentendo volture e trascrizioni eventualmente necessarie in relazione ai ceptiti e comunque alle voci patrimoniali attive e passive comprese nel patrimonio della società incorporanda, nonché ad apportare al presente verbale ed allo statuto allegato al progetto di fusione tutte le modifiche od integrazioni eventualmente richieste dalle Autorità di Vigilanza, dal Registro delle Imprese e dalla Società di Gestione del Mercato ai fini dell’ammissione alla negoziazione nonché, infine, di aggiornare il numero di azioni in cui sarà suddiviso il capitale sociale alla data di efficacia della fusione e di depositare il testo dello statuto sociale ai sensi dell’art. 2436, comma 6, c.c., con l’esatto numero delle azioni senza indicazione del valore nominale e con gli adeguamenti conseguenti;

3) di autorizzare l’organo amministrativo a porre in essere ogni atto e/o attività necessaria o utile ai fini dell’esecuzione della fusione, con particolare riguardo al procedimento volto alla liquidazione delle azioni per le quali sia eventualmente esercitato il diritto di recesso, con espressa autorizzazione, ove esse non siano acquistate dai soci o dai terzi in esito all’offerta prevista dall’art. 2437-quater c.c., ad acquistare ed eventualmente alienare le medesime, alle condizioni e nei termini stabiliti dalla legge e da concordare con la Società di Gestione del Mercato.”

Riprende la parola il presidente, il quale fa presente, con precipuo riferimento al diritto di recesso spettante agli azionisti della società Mediolanum che non intendano concorrere alla adozione della predetta delibera, che l’efficacia del diritto di recesso, laddove venga esercitato, sarà subordinata al perfezionamento della fusione. Segnala inoltre che - anche in considerazione del termine ultimo per l’esercizio del predetto diritto - i soci

che esercitino il diritto di recesso non saranno legittimati a percepire l'acconto sui dividendi relativo all'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 2433 bis c.c., qualora la predetta distribuzione sia deliberata ed eseguita secondo la tempistica seguita dalla Società nei precedenti esercizi e, quindi, nel mese di novembre 2015.

Il presidente apre quindi la discussione sulla proposta di delibera ed invita coloro che desiderino intervenire su detto argomento, a comunicare il proprio nominativo, riservandosi di rispondere sulle domande formulate alla fine degli interventi, eventualmente fornendo risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Prende la parola Rolando Vitro, per conto dell'azionista Fininvest S.p.A., il quale dà lettura della dichiarazione dell'azionista medesimo, che chiede di allegare al verbale dell'assemblea, consegnandone l'originale a mani del presidente.

Prende la parola Eugenio Roscio, per conto delle azioniste Federica Giuditta Roscio e Simona Caterina Roscio, il quale chiede che venga illustrata la ratio dell'operazione che gli azionisti sono chiamati a deliberare e svolge alcune considerazioni personali sulla storia della società. Ricorda, in particolare, il primo giorno di quotazione della società risalente al 30 giugno 1996, la prima assemblea, nonché l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro conferita a Ennio Doris. Ritene che con l'operazione di oggi si entri una nuova fase della storia di questa società e ringrazia tutti coloro che sino ad ora hanno contribuito ai risultati positivi della stessa, rivolgendo un ringraziamento particolare all'amministratore delegato Ennio Doris.

Interviene quindi l'amministratore delegato Ennio Doris, il quale, in risposta ad Eugenio Roscio, fa presente che le ragioni della fusione risiedono essenzialmente nella crescente rilevanza del ruolo della banca nell'ambito del Gruppo Mediolanum, rispetto all'attività assicurativa, originariamente prevalente. Ciò ha comportato l'assunzione della qualifica di "capogruppo del gruppo bancario" in capo a Mediolanum S.p.A., che deve pertanto osservare una disciplina analoga a quella di Banca Mediolanum S.p.A.. Di conseguenza, la fusione comporta significative riduzioni di costi e sinergie, dal punto di vista regolamentare, societario e anche tributario.

Il presidente, prima di mettere ai voti la proposta di deliberazione, chiede a me notaio una precisazione circa la spettanza del diritto di recesso. Io notaio, aderendo a tale richiesta, ricordo che non saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso coloro che voteranno a favore della proposta di delibera precedentemente letta, spettando detto diritto a tutti gli altri azionisti, e che il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di 15 giorni decorrenti dal momento dell'iscrizione della deliberazione presso il competente registro delle imprese.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione e invita coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Comunica che sono presenti n. 382 aventi diritto, rappresentanti in proprio e per delega, n. 485.696.145 azioni, pari al 65,74 % del capitale sociale.

Il presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera precedentemente letta e prega coloro che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti di comunicare il proprio nominativo perché ne venga presa nota.

L'esito della votazione è il seguente:

- favorevoli: 484.527.579
- contrari: 123.718
- astenuti: 1.044.848
- non votanti: nessuno

Comunica quindi che la deliberazione è adottata a maggioranza.

* * * * *

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la riunione alle ore 11,15.

* * * * *

A richiesta del presidente, si allegano al presente atto i seguenti documenti:

- A. elenco dei partecipanti con indicazione analitica dei voti espressi;
- B. progetto di fusione;
- C. relazione illustrativa del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter TUF e dell'art. 70, comma 2, Reg. Emittenti;
- D. dichiarazione del socio FINIVEST S.p.A..

Il

presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 20,00 di questo giorno uno ottobre duemilaquindici.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di quattro mezzi fogli ed occupa otto pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

Allegato "B" all'atto
in data 1-10-2015
n. 2309.0/13534. rep.



PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

MEDIOLANUM S.P.A.

IN

BANCA MEDIOLANUM S.P.A.

*** **

**REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ARTICOLO 2501-TER DEL CODICE CIVILE**

PREMESSA

A norma dell'articolo 2501-ter del codice civile, gli organi amministrativi di Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito, anche "Banca Mediolanum" o l'"Incorporante" o l'"Emittente") e di Mediolanum S.p.A. (di seguito, anche "Mediolanum" o l'"Incorporanda" e, congiuntamente con Banca Mediolanum, le "Società") hanno redatto il seguente progetto di fusione (di seguito, il "Progetto di Fusione") relativo alla fusione per incorporazione di Mediolanum in Banca Mediolanum ai sensi dell'articolo 2501-ter e ss. e del codice civile (di seguito, la "Fusione").

Poiché l'Incorporanda è proprietaria dell'intero capitale sociale dell'Incorporante, alla Fusione (cd. "inversa") in esame si applicherà la c.d. "procedura semplificata", la quale esenta gli Amministratori sia dalla stesura della relazione di cui all'articolo 2501-quinquies del codice civile, che dall'obbligo di fare redigere la relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile.

*** **

La Fusione si pone nel contesto della razionalizzazione della struttura del Gruppo Bancario Mediolanum conseguente all'assunzione del ruolo di capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum medesimo da parte della controllante Mediolanum con decorrenza dal 16 aprile 2014, come da lettera del 29 luglio 2014 di Banca d'Italia. Banca Mediolanum, a seguito della Fusione, ritornerà a svolgere le attività di indirizzo e coordinamento di gruppo bancario, ruolo svolto sino a luglio 2014 in qualità di capogruppo.

L'operazione di Fusione consegue l'obiettivo di accorciare la catena partecipativa, di rendere più efficienti i processi organizzativi e gestionali, al contempo migliorando il livello di redditività e salvaguardando i marchi e la vocazione commerciale del Gruppo Bancario Mediolanum, da sempre caratterizzata dalla centralità del cliente e dai valori di solidità e sicurezza.

Le azioni ordinarie di Mediolanum sono attualmente quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, "MTA"). Nel contesto della Fusione, le azioni ordinarie di Banca Mediolanum saranno ammesse a quotazione sul MTA. Come meglio precisato al successivo paragrafo 12, l'attuazione della Fusione, infatti, sarà subordinata, *inter alia*, all'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum sul MTA, nonché alla circostanza che non sia raggiunta la Soglia di Esborso Massimo come *infra* definita o, laddove raggiunta, la relativa condizione sia stata rinunciata da Mediolanum.

La documentazione richiesta ai fini dell'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum sul MTA sarà predisposta e depositata presso le autorità competenti.

Come meglio precisato al successivo paragrafo 3, la Fusione verrà attuata sulla base del Rapporto di Cambio come *infra* definito, che prevede che per ogni n. 1 (una) azione ordinaria di Mediolanum (avente valore nominale di Euro 0,10 (zero/10)) verrà assegnata in concambio n. 1 (una) azione ordinaria di Banca Mediolanum priva di indicazione del valore nominale.

La Fusione si realizzerà mediante distribuzione ed assegnazione ai soci di Mediolanum delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum di cui Mediolanum risulterà titolare alla data

dell'attuazione della Fusione, senza che queste ultime rimangano mai acquisite al patrimonio di Banca Mediolanum come azioni proprie, previo frazionamento delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum nella misura necessaria per consentire la soddisfazione del Rapporto di Cambio. Tutte le azioni proprie di Mediolanum alla data di attuazione della Fusione saranno annullate per effetto della fusione, senza alcun concambio in azioni emesse dall'Incorporante, stante il divieto dell'art. 2504-*ter* del codice civile.

Il presente Progetto di Fusione è stato predisposto utilizzando, quali situazioni patrimoniali di Fusione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*quater* del codice civile, i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2014, rispettivamente, di Banca Mediolanum e Mediolanum, approvati dalle competenti assemblee dei soci. Dette situazioni patrimoniali sono messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste ai sensi di legge e di regolamento.

Gli effetti della Fusione decorreranno dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504-*bis* del codice civile (di seguito, la "Data di Efficacia").

La Fusione determinerà, alla Data di Efficacia, l'estinzione dell'Incorporanda.

*** **

I. Società partecipanti alla Fusione

Società Incorporante

Denominazione: Banca Mediolanum S.p.A.
 Sede legale: Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza, Milano 3, 20080, Basiglio (MI).
 Capitale sociale: Euro 600.000.000,00 (seicentomilioni/00) interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 600.000.000 (seicentomilioni/00) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano: 02124090164.

Banca appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum.

Società iscritta all'albo delle banche al n. 5343.

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

La società Incorporante è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Incorporanda ai sensi dell'articolo 61 del Testo Unico Bancario.

Società Incorporanda

Denominazione: Mediolanum S.p.A.
 Sede legale: Palazzo Meucci, Via E. Sforza, Milano 3, 20080 Basiglio (MI).
 Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano: 11667420159

Società Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari - codice 20051.

Capitale sociale: alla data di approvazione del Progetto di Fusione: Euro 73.760.774,20 (settantatremilioni settecentosessantamila settecentosettantaquattro/20), interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 737.607.742 (settecentotrentasettemilioni seicentosette milasettecento quarantadue) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (zero/00) ciascuna e ammesse alle negoziazioni sul MTA.

Il capitale sociale di Mediolanum potrà subire una variazione in aumento per effetto dell'esercizio, prima della Data di Efficacia della Fusione, delle opzioni di sottoscrizione di massime n. 10.432.841 azioni ordinarie di Mediolanum assegnate agli Amministratori esecutivi, Dirigenti e collaboratori del Gruppo Mediolanum nell'ambito dei vigenti piani di incentivazione loro riservati (di seguito, i "Piani di Stock Option").

Alla data del presente Progetto di Fusione, Mediolanum detiene n. 385.000 azioni ordinarie proprie.

2. Statuto dell'Incorporante

Con l'approvazione del Progetto di Fusione, l'Assemblea Straordinaria di Banca Mediolanum sarà chiamata a deliberare l'adozione, con effetto dalla Data di Efficacia della Fusione, del nuovo statuto dell'Incorporante nel testo accluso al presente Progetto di Fusione, quale Allegato "A", per farne parte integrante e sostanziale (di seguito, il "Nuovo Statuto").

Contestualmente all'approvazione del Progetto di Fusione, inoltre, l'Assemblea Straordinaria di Banca Mediolanum sarà chiamata a deliberare, con effetto dalla Data di Efficacia della Fusione:

- il frazionamento delle 600.000.000 (seicentomilioni) azioni ordinarie in cui è attualmente diviso il suo capitale sociale in un numero di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, pari al numero di azioni in cui sarà suddiviso il capitale sociale dell'Incorporanda alla Data di Efficacia della Fusione, dedotto il numero di azioni proprie possedute dalla stessa Incorporanda alla medesima data, di guisa da soddisfare il Rapporto di Cambio infra stabilito mediante assegnazione delle stesse azioni possedute dall'Incorporanda nell'Incorporante alla Data di Efficacia della Fusione;
- una serie di aumenti di capitale a servizio dei piani di *stock option* già posti in essere dalla Incorporanda, in sostituzione delle relative deliberazioni di aumento di capitale già assunte dal consiglio di amministrazione della Incorporanda stessa, alle medesime condizioni e nei medesimi termini stabiliti in tutte le deliberazioni di aumento non ancora esaurite alla Data di Efficacia della Fusione, il tutto come analiticamente indicato nell'art. 6.6 del Nuovo Statuto.

3. Rapporto di Cambio

Secondo quanto determinato dai consigli di amministrazione di Banca Mediolanum e Mediolanum, per ogni n. 1 (una) azione ordinaria di Mediolanum (avente valore nominale di Euro 0,10), verrà assegnata in concambio n. 1 (una) azione ordinaria di Banca Mediolanum priva di indicazione del valore nominale (di seguito, il "Rapporto di Cambio").

Ai sensi dell'art. 2504-ter, comma 1, del codice civile, non saranno tuttavia assegnate azioni dell'Incorporante in sostituzione delle azioni proprie detenute dalla Incorporanda alla Data di Efficacia della Fusione.

Non sono previsti conguagli in danaro.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della Incorporante

La Fusione si realizzerà mediante distribuzione ed assegnazione ai soci di Mediolanum delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum di cui Mediolanum risulterà titolare alla data dell'attuazione della Fusione, senza che queste ultime rimangano mai acquisite al patrimonio di Banca Mediolanum come azioni proprie, previo frazionamento delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum nella misura necessaria per consentire la soddisfazione del Rapporto di Cambio.

A tale riguardo, si precisa che il predetto frazionamento delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum sarà attuato in funzione di quello che sarà il numero delle azioni ordinarie di Mediolanum in circolazione alla data di attuazione della Fusione, quale risulterà per effetto dell'eventuale esercizio delle opzioni assegnate nell'ambito dei Piani di Stock Option, ed al netto del numero di azioni proprie detenute da Mediolanum alla medesima data, che saranno annullate senza alcun concambio.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Le azioni ordinarie di Banca Mediolanum a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di Mediolanum, secondo le forme proprie delle azioni accentrate nella Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della Data di Efficacia della Fusione. Tale data ed eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni di Banca Mediolanum, saranno comunicate con apposito comunicato stampa diffuso tramite il sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di Mediolanum (www.mediolanum.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketsstorage.com).

Con decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione, le azioni ordinarie di Mediolanum verranno revocate dalle negoziazioni sul MTA e annullate. I soci di Mediolanum riceveranno azioni ordinarie di Banca Mediolanum negoziate sul MTA secondo il Rapporto di Cambio.

5. Diritto di recesso

Ai soci di Mediolanum che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione spetterà il diritto di recesso a sensi degli articoli 2437 e seguenti del codice civile, in quanto l'adozione del Nuovo Statuto dell'Incorporante implicherà per i soci di Mediolanum un cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione. Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'articolo 2437, comma 1, lett. a), del codice civile per l'esercizio del diritto di recesso.

Il recesso sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione.

Ai fini del recesso il valore di liquidazione delle azioni ordinarie di Mediolanum, ammesse alle negoziazioni sul MTA, sarà determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei

prezzi di chiusura delle azioni nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria di Mediolanum convocata per deliberare sul Progetto di Fusione, ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile.

Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie di Mediolanum, ai fini del recesso e ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile, sarà reso noto mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale dopo la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria di Mediolanum chiamata ad approvare il presente Progetto di Fusione. I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante appositi avvisi pubblicati su almeno un quotidiano a diffusione nazionale a seguito dell'iscrizione presso i competenti registri delle imprese delle delibere assembleari di approvazione della Fusione assunte dalle società partecipanti alla stessa.

6. Data dalla quale le azioni di Banca Mediolanum assegnate in concambio partecipano agli utili

Le azioni di Banca Mediolanum attribuite in concambio agli aventi diritto avranno godimento regolare ed attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti.

7. Effetti tributari

Per quanto attiene ai riflessi tributari, si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, ai sensi dell'articolo 172, commi 1 e 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

8. Decorrenza degli effetti della Fusione

Gli effetti della Fusione decorreranno dalla Data di Efficacia e precisamente dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504-bis del codice civile.

Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale in corso al tempo in cui la Fusione spiegherà i propri effetti ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile. Dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali ai sensi dell'articolo 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

9. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non sussistono categorie di soci delle Società partecipanti alla Fusione con trattamento particolare o privilegiato nell'ambito della Fusione.

Per quanto riguarda i Piani di Stock Option si rinvia al precedente paragrafo 2.

Per quanto riguarda inoltre i prestiti obbligazionari, si segnala che Mediolanum ha in essere un prestito obbligazionario il quale sarà rimborsato entro la Data di Efficacia della Fusione e che presenta le seguenti caratteristiche:

Codice Isin IT0004717739; importo nominale sottoscritto pari ad Euro 20.389.000,00; durata: 31 maggio 2011 - 31 maggio 2015; emesso ad un tasso del 3,5%. La cedola semestrale alla scadenza è pari ad Euro 356.807,50.

10. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Società partecipanti alla Fusione

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla Fusione.

11. Autorizzazione delle Autorità di Vigilanza

Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 57 del Testo Unico Bancario, la Fusione dovrà essere autorizzata da Banca d'Italia; parimenti, la Banca d'Italia dovrà rilasciare il provvedimento di cui all'articolo 56 del predetto Testo Unico Bancario relativamente all'adozione del Nuovo Statuto allegato al presente Progetto di Fusione.

Si precisa, altresì, che la Fusione comporta l'acquisizione da parte di Banca Mediolanum di partecipazioni qualificate in altre banche già detenute da Mediolanum, e che tale acquisizione è sottoposta alla procedura prevista ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

Si dà, inoltre, atto che la Fusione determina l'acquisizione da parte di Banca Mediolanum di partecipazioni rilevanti in imprese assicurative, già detenute da Mediolanum, e che tale acquisizione è subordinata all'autorizzazione di IVASS ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

12. Presupposti ed efficacia della Fusione

Oltre a quanto indicato nel precedente paragrafo 11, l'attuazione della Fusione è subordinata ad ogni altra necessaria autorizzazione, anche richiesta da una legge straniera, ed alle seguenti condizioni:


- (i) che venga rilasciato il provvedimento di ammissione a quotazione sul MTA delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum;
- (ii) che venga rilasciato il provvedimento di autorizzazione da parte di Consob alla pubblicazione del Prospetto Informativo di ammissione a quotazione sul MTA delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum;
- (iii) che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile agli azionisti di Mediolanum che abbiano esercitato il diritto di recesso in relazione alla Fusione, non ecceda complessivamente l'importo di Euro 100 milioni (anche, la "Soglia di Esborso Massimo").

La condizione di cui al punto (iii) che precede è posta nell'esclusivo interesse di Mediolanum, la quale avrà facoltà di rinunciarvi, dandone comunicazione nei termini e con le modalità che saranno illustrate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del D.Lgs. n. 58/1998.


Basiglio, 25 maggio 2015

Banca Mediolanum S.p.A.

Massimo Antonio Doris
Amministratore Delegato



Mediolanum S.p.A.
Ennio Doris
Amministratore Delegato



*** **

Allegato:

Allegato "A" Nuovo Statuto dell'Incorporante.

STATUTO DENOMINAZIONE

Articolo 1)

La Società è denominata:

"BANCA MEDIOLANUM S.p.A."

Tale denominazione può essere usata in qualsiasi forma grafica.

SEDE

Articolo 2)

1. La Società ha sede in Basiglio.

2. Possono essere istituite e soppresse altrove ed ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici amministrativi.

Articolo 3)

1. Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

2. La Società rende disponibili sul proprio sito internet le comunicazioni e l'informativa richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

OGGETTO

Articolo 4)

1. La Società ha per oggetto l'attività di raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché ogni attività collegata e/o connessa - inclusa quella di intermediazione mobiliare - ed ogni operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare utile al raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni, nonché ogni altra operazione strumentale.

2. La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario Mediolanum, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

DURATA

Articolo 5)

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 6)

1. Il capitale sociale è di euro 600.000.000,00 suddiviso in n. [•] (¹) azioni senza indicazione del valore nominale.

2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.

3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società incaricata della revisione legale dei conti. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con il quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

4. Fermo restando il disposto dell'articolo 2441, ottavo comma del codice civile, l'Assemblea, a servizio dei piani di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino

¹ Il numero di azioni in cui sarà suddiviso il capitale sociale di Banca Mediolanum S.p.A. al momento di efficacia della fusione sarà pari al numero di azioni in cui, al medesimo momento, sarà suddiviso il capitale sociale di Mediolanum S.p.A., dedotto il numero delle azioni proprie in portafoglio.

oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare l'aumento del capitale sociale entro il limite massimo del 5% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purché parametrato ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi. Il valore minimo di sottoscrizione di ciascuna azione non deve essere comunque inferiore al maggiore fra la quota proporzionale del patrimonio netto contabile e il valore nominale.

5. L'Assemblea può delegare le deliberazioni di cui ai precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 del codice civile.

6. L'Assemblea straordinaria di Banca Mediolanum S.p.A. in data [... settembre 2015] – contestualmente all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A. e subordinatamente all'efficacia della fusione medesima – ha deliberato una serie di aumenti di capitale a servizio dei piani di stock option già posti in essere dalla società incorporanda, in sostituzione delle relative deliberazioni di aumento di capitale già assunte dal consiglio di amministrazione della società incorporanda stessa, alle medesime condizioni e nei medesimi termini stabiliti in tutte le deliberazioni di aumento non ancora esaurite. Più in particolare, la predetta Assemblea straordinaria ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **13 maggio 2008**, per massimi euro 3.686,40 mediante emissione di massime n. 36.864 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2008, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti, con precisazione che il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;
- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **13 maggio 2009** per massimi euro 7.316,00 mediante emissione di massime n. 73.160 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2009, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti, con precisazione che il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;
- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **8 luglio 2010**, per massimi euro 131.744,20 mediante emissione di massime n. 1.317.442 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;
- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **12 maggio 2011**, per massimi euro 674.275,00 mediante emissione di massime n. 674.275 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., a sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;

di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate agli **amministratori e ai dirigenti** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **10 maggio 2012**, per massimi euro 186.405,00 mediante emissione di massime n. 1.864.050 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;

di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai **collaboratori** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **10 maggio 2012**, per massimi euro 70.840,00 mediante emissione di massime n. 708.400 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;

di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate agli **amministratori e ai dirigenti** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **9 maggio 2013**, per massimi euro 136.155,00 mediante emissione di massime n. 1.361.550 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;

di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai **collaboratori** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **9 maggio 2013**, per massimi euro 95.100,00 mediante emissione di massime n. 951.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;

di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate agli **amministratori e ai dirigenti** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **14 maggio 2014**, per massimi euro 97.335,00 mediante emissione di massime n. 973.350 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;

di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai **collaboratori** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **14 maggio 2014**, per massimi euro 121.425,00 mediante emissione di massime n. 1.214.250 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile.

di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai **collaboratori** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **25 febbraio 2015**, per massimi euro 125.850,00 mediante emissione di massime n. 1.258.500 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile.

Articolo 7)

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.

2. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

Articolo 8)

I versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla Società a titolo di finanziamento possono essere effettuati a termini di legge, anche in osservanza del combinato disposto degli articoli 2497-quinquies e 2467 del codice civile;

- a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione;
- b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con diritto a restituzione.

ASSEMBLEA

Articolo 9)

1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.
2. L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società nei termini di cui alla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste da disposizioni della normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.
3. Qualora sia previsto nell'avviso di convocazione, l'esercizio del diritto di intervento e di voto può avvenire in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.
4. E' fatta salva la facoltà dei soci di richiedere, ai sensi di legge, la convocazione e/o l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea nonché di presentare proposte di deliberazione.

Articolo 10)

1. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.
2. Le ragioni della dilazione sono riportate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.
3. E' competenza dell'Assemblea ordinaria approvare: (a) le politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale, nonché dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato; (b) gli eventuali piani basati su strumenti finanziari; e (c) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso, in conformità con la normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente. All'Assemblea è assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.
4. Nell'ambito dell'approvazione delle politiche di remunerazione, l'Assemblea ordinaria può elevare il limite del rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione individuale, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla disciplina normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente. La deliberazione dell'Assemblea è in tal caso assunta con il voto favorevole: (i) di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in Assemblea, se questo è pari almeno alla metà del capitale sociale sottoscritto; (ii) di almeno 3/4 (tre quarti) del capitale sociale rappresentato in Assemblea, se questo è meno della metà del capitale sociale sottoscritto; ovvero con le diverse maggioranze che fossero eventualmente imposte dalla disciplina normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.
5. E' riservata altresì alla competenza dell'Assemblea l'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della Società.

Articolo 11)

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto

precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari.

Resta ferma la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente articolo, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Articolo 12)

1. I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge.

La delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e sue disposizioni attuative.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.

2. Il Consiglio di Amministrazione può designare per ciascuna Assemblea, facendone menzione nel relativo avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

3. Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. I dettagli sulle modalità di esercizio di tale diritto sono contenuti nell'avviso di convocazione anche mediante riferimento al sito Internet della Società.

Articolo 13)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente se nominato; in caso di assenza o impedimento degli stessi, da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduto.

2. Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente della riunione fa redigere il verbale da un notaio di sua scelta.

3. L'Assemblea, se il verbale non è redatto da un notaio, nomina un segretario, anche non azionista e, ove lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti ed i sindaci.

Articolo 14)

1. Il presidente dell'Assemblea verifica, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

2. L'Assemblea ordinaria approva, ai sensi dell'art. 2364, punto 6) del codice civile, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 15)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal presidente della riunione, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

2. L'attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea straordinaria, di cui all'articolo 23) del presente statuto, non fa venire meno la competenza dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 16)

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, a scelta dell'organo amministrativo, in unica convocazione, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice civile, oppure in più convocazioni, ai sensi dell'art. 2369, commi 2 e seguenti del codice civile. Qualora nell'avviso di convocazione non siano indicate le convocazioni successive alla prima, l'Assemblea si intende convocata in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma 1 del codice civile.

2. Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sia in prima come nelle successive convocazioni, sia nel caso di unica convocazione, si applicano le disposizioni di legge, salvo sia diversamente stabilito dal presente statuto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17)

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, nonché dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria ai quali aderisce la Società (di seguito, anche i "Codici di Comportamento"), e sono rieleggibili. Di essi, un numero corrispondente almeno al minimo previsto dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza ivi prescritti (di seguito, anche gli "Amministratori Indipendenti").

2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge.

3. Gli amministratori della Società sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.

La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito.

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

4. Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

5. Ai fini del rispetto del numero minimo di Amministratori Indipendenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo, ciascuna lista deve individuare al suo interno un numero minimo di candidati, calcolato sulla base del numero totale di candidati ivi indicati, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre deve

prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un terzo, arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario, dei candidati in essa contenuti. In sede di prima applicazione, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto, arrotondata per eccesso in caso di numero frazionario.

6. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste sono corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, nonché dai Codici di Comportamento.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

7. Il Presidente dell'Assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in Assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

8. Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere, senza tener conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto.

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

9. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

10. Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Qualora così procedendo, all'interno del nominando Consiglio di Amministrazione non risultasse eletto almeno il numero minimo di Amministratori Indipendenti richiesto dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, si procederà come segue: i candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base al quoziente progressivo e tratti dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono sostituiti dai candidati immediatamente successivi, che hanno ottenuto i quozienti progressivi inferiori, ed identificati nella medesima lista come Amministratori Indipendenti.

Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia conforme alla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore ed indicato nella medesima lista, purché sia rispettato il numero minimo di amministratori indipendenti richiesti dalle disposizioni *pro tempore* vigenti. Qualora ciò non fosse, il candidato sostituito del genere più rappresentato sarebbe di volta in volta il soggetto eletto per penultimo, terzultimo e così via, in base al quoziente progressivo sempre tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora così facendo non si assicuri il risultato richiesto, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione non risultino rispettate le disposizioni *pro tempore* vigenti in materia di Amministratori Indipendenti e/o di equilibrio tra generi, si procederà *mutatis mutandis* come sopra descritto al comma 10 che precede del presente articolo.

12. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

13. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti e le disposizioni previste dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, nonché dai Codici di Comportamento, anche con riferimento all'equilibrio tra generi.

La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti e

le disposizioni della normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi.

14. Nei confronti degli amministratori indicati nella rispettiva lista quali Amministratori Indipendenti si applica l'obbligo di immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della perdita dei relativi requisiti, nonché la conseguente decadenza, ai sensi di legge.

Articolo 18)

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dall'Assemblea, sceglie e nomina tra i propri membri un Presidente, al quale spetta la rappresentanza della Società.

2. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono, con rappresentanza della Società, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità al proposito.

4. In caso di nomina di più Vice Presidenti, il Consiglio di Amministrazione stesso determina le modalità di sostituzione del Presidente.

5. Il Consiglio di Amministrazione può, infine, nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

Articolo 19)

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun sindaco effettivo agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari.

Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche più d'uno dei mezzi sopra elencati.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 20)

In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale e su quelle nelle quali gli amministratori stessi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento nonché sull'eventuale esecuzione delle operazioni con parti correlate. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli interessati anche per iscritto.

Articolo 21)

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei sindaci effettivi.
2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

Articolo 22)

1. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale, al quale spetta sin alla ricostituzione del Consiglio la gestione ordinaria della Società, provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.
2. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 17) dello statuto sociale comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Articolo 23)

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea.
2. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente:
 - la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione delle linee guida dell'assetto organizzativo della banca;
 - l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
 - la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
 - assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte;
 - la determinazione degli indirizzi generali di gestione, ivi inclusi le decisioni inerenti le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari;
 - l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni;
 - la nomina e la revoca del Direttore Generale;
 - la nomina e la revoca dei Responsabili delle funzioni di Revisione Interna, di Conformità e di Controllo dei Rischi;
 - l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
 - la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento, ivi inclusi il Comitato Rischi, il Comitato Nomine ed il Comitato per la Remunerazione, il cui funzionamento deve essere disciplinato da appositi regolamenti consiliari;
 - la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo bancario, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia.
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.2 del presente statuto, compete al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle deliberazioni concernenti:
 - la fusione nei casi previsti dall'articolo 2503 del codice civile, nei limiti di legge;
 - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, nonché l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali ed agenzie;
 - l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
 - la riduzione del capitale in caso di recesso dell'azionista;

- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- l'emissione di obbligazioni non convertibili nei limiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

Articolo 24)

Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile:

a) può nominare un Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio di Amministrazione stesso sia composto da almeno sette membri, determinando il numero dei suoi componenti, e delegare ad esso in tutto o in parte le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio di Amministrazione; del Comitato Esecutivo, ove costituito, fanno parte di diritto - senza che ciò comporti aumento del numero dei suoi componenti - i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo, laddove costituito, se utile per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione.

In caso di dimissioni, il Consiglio di Amministrazione può completare il numero dei membri del Comitato Esecutivo con altri amministratori, fino ad integrarne il numero fissato.

Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per il Consiglio di Amministrazione.

I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il periodo del loro mandato di amministratori;

b) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento. I Comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi;

c) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, tutti o parte dei propri poteri, salvo il disposto dell'articolo 23) del presente statuto;

d) può nominare Direttori, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti;

e) nomina, previo parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo fra soggetti che abbiano maturato una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, inoltre, a conferirgli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.

In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, nonché dai Codici di Comportamento e dal presente statuto.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dura in carica fino alla data della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva all'Assemblea che ha deliberato in merito alla nomina dell'intero Consiglio;

f) ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'Assemblea a favore di tutti gli amministratori, nonché ripartisce o determina, qualora la Società si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 26 del presente statuto, i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 25)

La rappresentanza della Società spetta al Presidente, nonché, se nominati, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, in via fra loro disgiunta.

Articolo 26)

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

ml

2. L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. Detto importo può comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche.
3. L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 27)

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza.

Al Collegio Sindacale competono tutti i compiti ed i poteri previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, ivi compreso l'obbligo di informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

A tali fini i sindaci, anche singolarmente, possono procedere ad atti ispettivi o richieste formali a qualsiasi ufficio della Società su qualsiasi materia inerente l'attività sociale.

2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente.

3. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.

La relativa attestazione può essere comunicata anche successivamente al deposito della lista purchè sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito.

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D.lgs. n. 38/1998

avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

4. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste sono corredate:

a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.

Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei venticinque giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al comma 3 che precede, è ridotta alla metà.

6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

7. Il Presidente dell'Assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in Assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

8. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed due sindaci supplenti;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della normativa prima e secondaria *pro tempore* vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Collegio Sindacale per ciò che attiene ai sindaci effettivi non sia conforme alla normativa prima e secondaria *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo in cui i candidati risultano elencati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

9. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera b) del comma che precede.

10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

11. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con la maggioranza di legge e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi.

12. In caso di sostituzione di un sindaco subentrante il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, purché siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi; qualora ciò non fosse, si procederà nell'ordine ad uno slittamento di persone appartenenti alla medesima lista e, in subordine, alle eventuali ulteriori liste sulla base dei voti ricevuti.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede, nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza e qualora non siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento e dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

13. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

14. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

15. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

16. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione stessa.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 28)

La revisione legale è esercitata da società di revisione legale iscritta nel Registro dei revisori

legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 29)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998.

Articolo 30)

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti pro-quota agli azionisti, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero deliberi di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.
2. L'Assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.

Articolo 31)

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 32)

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della Società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33)

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, precisandone i poteri ed i compensi.

Articolo 34)

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni della normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.

Milano, data dell'apposizione della firma digitale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano, autorizzata dalla Direzione Regionale delle Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano prot. n. 3/4774/2000 del 19 luglio 2000.



manubus

Allegato "C" all'atto
in data 1-10-2015
n. 23020/K3534 rep.



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
CONVOCATA PER IL GIORNO**

29 SETTEMBRE 2015 – prima convocazione

7 OTTOBRE 2015 – seconda convocazione

18 NOVEMBRE 2015 – terza convocazione

**Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di
Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A. e della conseguente
adozione di un nuovo statuto sociale della società incorporante.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOLANUM S.P.A. DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MEDIOLANUM S.P.A. IN BANCA MEDIOLANUM S.P.A., REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E DELL'ART. 70, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999

Signori Soci,

la presente relazione (di seguito la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società per illustrare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto (il “**Progetto di Fusione**”) avente ad oggetto l’operazione di fusione (la “**Fusione**”) per incorporazione della controllante Mediolanum S.p.A. (di seguito, “**Mediolanum**” o “**Incorporanda**”) nella controllata Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito, “**Banca Mediolanum**” o “**Incorporante**” e, collettivamente con Mediolanum, le “**Società Partecipanti alla Fusione**”).

La presente Relazione è stata predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) ed ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del regolamento di attuazione del TUF, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”).



INDICE

1. DESCRIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.....	4
1.1. Società Incorporante.....	4
<i>Denominazione</i>	4
<i>Sede legale</i>	4
<i>Elementi identificativi</i>	4
<i>Capitale sociale</i>	4
<i>Oggetto Sociale</i>	4
<i>Breve storia e attività di Banca Mediolanum</i>	5
<i>Organi sociali</i>	5
<i>Società partecipate da Banca Mediolanum</i>	7
1.2. Società Incorporanda.....	7
<i>Denominazione</i>	7
<i>Sede legale</i>	7
<i>Elementi identificativi</i>	7
<i>Capitale sociale</i>	8
<i>Oggetto Sociale</i>	8
<i>Breve storia e attività di Mediolanum</i>	9
<i>Organi sociali</i>	9
<i>Società partecipate da Mediolanum</i>	10
2. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELLE SUE MOTIVAZIONI.....	11
<i>Caratteristiche giuridiche dell'operazione</i>	11
<i>Condizioni di efficacia dell'operazione</i>	11
<i>Autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza</i>	12
<i>Modifiche statutarie</i>	12
<i>Motivazioni dell'operazione</i>	13
3. RAPPORTO DI CAMBIO E CRITERI SEGUITI PER LA DETERMINAZIONE DI TALE RAPPORTO.....	14
4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA INCORPORANTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE.....	15
5. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE, ANCHE AI FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE.....	16



6. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.....	16
7. PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE E SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DI BANCA MEDIOLANUM A SEGUITO DELLA FUSIONE.....	16
<i>Azionariato rilevante e assetto di controllo di Mediolanum</i>	16
<i>Azionariato rilevante e assetto di controllo di Banca Mediolanum</i>	18
<i>Previsioni sulla composizione dell'azionariato ad esito della Fusione</i>	18
8. EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL TUF.....	18
9. EFFETTI DELLA FUSIONE SUGLI ORGANI SOCIALI DI BANCA MEDIOLANUM.....	18
10. RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO EX ART. 2437, COMMA 1, LETT. A), COD. CIV. 18	
<i>Determinazione del valore delle azioni dei soci recedenti</i>	19
<i>Modalità, termini e condizioni dell'esercizio del diritto di recesso</i>	19
<i>Termini e modalità del rimborso delle azioni dei soci recedenti</i>	20



1. DESCRIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1. Società Incorporante

Denominazione

Banca Mediolanum S.p.A.

Sede legale

Palazzo Meucci, via Francesco Sforza, Milano 3
20080, Basiglio (MI)

Elementi identificativi

Banca Mediolanum è una società per azioni iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione 02124090164, codice fiscale 02124090164 e partita IVA 10698820155, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5343, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum (di seguito, anche il “**Gruppo Bancario Mediolanum**” o il “**Gruppo Bancario**”), iscritto al n. 20051 dell’Albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia.

Capitale sociale

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Banca Mediolanum è pari ad Euro 600.000.000, interamente versato, suddiviso in 600.000.000 di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Oggetto Sociale

Secondo quanto stabilito nel vigente Statuto, Banca Mediolanum “ha per oggetto l’attività di raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, ivi compreso l’esercizio delle attività di intermediazione mobiliare nonché ogni altra attività strumentale e comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. - - La società fa parte del gruppo bancario Mediolanum. In tale qualità essa si attiene alle disposizioni che la capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, nell’interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato ed informazione per l’emanazione di tali disposizioni”.



Breve storia e attività di Banca Mediolanum

Banca Mediolanum nasce nel 1997 dalla trasformazione della società Programma Italia Investimenti S.I.M., costituita nel 1991. Dal 2000 Banca Mediolanum approda sul mercato europeo con l'acquisizione del Gruppo Bancario Fibanc in Spagna e di Bankhaus August Lenz Co. in Germania. A partire dal 19 settembre 2001 Banca Mediolanum assume la qualifica di Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum, del quale fanno parte diverse società prodotte sia italiane che estere. La predetta qualifica è stata poi assunta, nell'aprile 2014, dalla controllante Mediolanum.

Banca Mediolanum svolge la propria attività integrando le competenze della Rete di Promotori finanziari con l'efficienza e la funzionalità dei canali digitali. Al 31 dicembre 2014 Banca Mediolanum conta 1.974 dipendenti e 4.386 Promotori finanziari per un patrimonio complessivo in gestione pari a circa Euro 53.033.000.000.

Organi sociali

a) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall'Assemblea del 19 marzo 2015 e scadrà alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2017.

Nominativo	Data di nascita	Carica	Data incarico
Doris Ennio	03/07/1940	Presidente	19/03/2015
Lombardi Edoardo	19/02/1936	Vice Presidente	19/03/2015
Pirovano Giovanni	07/06/1951	Vice Presidente	19/03/2015
Doris Massimo Antonio	09/06/1967	Amministratore Delegato	19/03/2015
Doris Annalisa Sara	07/05/1970	Consigliere	19/03/2015
Bianchi Bruno	04/02/1938	Consigliere	19/03/2015
Del Fabbro Luigi	26/09/1949	Consigliere	19/03/2015
Gualtieri Paolo	20/07/1961	Consigliere	19/03/2015
Renoldi Angelo	07/08/1949	Consigliere	19/03/2015
Penna Antonio Maria	06/02/1958	Consigliere	19/03/2015
Tusquets Trias de Bes Carlos Javier	23/01/1951	Consigliere	19/03/2015

b) Direttore Generale

In data 28 aprile 2014 il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum ha nominato, con effetto dal 1° maggio 2014, il Sig. Gianluca Bosisio in qualità di Direttore Generale di Banca



Mediolanum. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione ordinaria della società in conformità alle direttive stabilite dall'Amministratore Delegato, garantendo che il funzionamento della stessa avvenga nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

c) Collegio Sindacale


Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e comunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio. Essi sono rieleggibili.

Nominativo	Data di Nascita	Carica	Data incarica
Mauri Arnaldo	18/12/1932	Presidente del Collegio Sindacale	19/03/2015
Angeli Adriano	20/06/1948	Sindaco Effettivo	19/03/2015
Giuliani Marco	18/06/1959	Sindaco Effettivo	19/03/2015
Meneghel Francesca	02/12/1961	Sindaco Supplente	19/03/2015
Orrù Gianluca	31/01/1971	Sindaco Supplente	19/03/2015



Società partecipate da Banca Mediolanum

Struttura societaria Banca Mediolanum e sue controllate



1.2. Società Incorporanda

Denominazione

Mediolanum S.p.a.

Sede legale

Palazzo Meucci, via Francesco Sforza, Milano 3
20080, Basiglio (MI)

Elementi identificativi

Mediolanum è una società per azioni iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione 11667420159, codice fiscale 11667420159 e partita IVA 11667420159, le cui



azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA").

Mediolanum è capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari - codice 20051, nonché capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi – codice 049.

Capitale sociale

Il capitale sociale di Mediolanum è pari ad Euro 73.745.423,20, interamente versato, ed è diviso in 737.454.232 azioni ordinarie, del valore nominale unitario di Euro 0,10.

Oggetto Sociale

Secondo quanto stabilito dal suo Statuto, Mediolanum "ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività finanziare non nei confronti del pubblico:

- assunzione di partecipazioni in altre società, imprese ed enti, sia in Italia che all'estero;
- finanziamento e/o assistenza e coordinamento tecnico ed amministrativo di società od enti nei quali partecipa, anche indirettamente;
- operazioni finanziarie nel rispetto delle norme vigenti, limitatamente alle società od enti nei quali partecipa, anche indirettamente;
- rilascio di garanzie e assunzione di mandati di collocamento di prodotti assicurativi, limitatamente alle società dello stesso gruppo di appartenenza.

2. Essa può compiere qualsiasi altra operazione ritenuta necessaria e/o opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, restando comunque escluse la raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi delle leggi vigenti e le attività riservate ai soggetti abilitati all'esercizio nei confronti del pubblico di servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio.

3. La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario Mediolanum, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. La società è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità delle disposizioni del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e lo statuto è sottoposta all'accertamento della Banca d'Italia.

4. La società, inoltre, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Mediolanum, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del d.lgs 7 settembre 2005, n. 209 (come successivamente modificato), adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo. La società è soggetta ai



controlli di vigilanza in conformità delle disposizioni del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (come successivamente modificato), per quanto applicabili”.

Breve storia e attività di Mediolanum

Mediolanum viene costituita nel dicembre del 1995 quale *holding* di partecipazione delle società del Gruppo Mediolanum ed è quotata sul MTA dal giugno del 1996. Nel 1998 il titolo Mediolanum entra nell'indice MIB 30 di Borsa Italiana. Nel 2000 Mediolanum acquisisce una partecipazione pari al 2% del capitale di Mediobanca S.p.A. e con quest'ultima costituisce la *joint venture* Banca Esperia. Il 16 Aprile 2014 Mediolanum assume la qualifica di capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum ed il 13 marzo 2015 la qualifica di capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum.

Organi sociali

a) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall'Assemblea del 29 aprile 2014 e scadrà alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2016.

Nominativo	Carica	Data incarico
Carlo Secchi	Presidente del Consiglio di Amministrazione	29/04/2014
Alfredo Messina	Vice Presidente Vicario	29/04/2014
Massimo Antonio Doris	Vice Presidente	29/04/2014
Ennio Doris	Amministratore Delegato	29/04/2014
Luigi Berlusconi	Consigliere	29/04/2014
Elena Biffi	Consigliere	29/04/2014
Pasquale Cannatelli	Consigliere	29/04/2014
Annalisa Sara Doris	Consigliere	26/03/2015
Edoardo Lombardi	Consigliere	29/04/2014
Roberto Maviglia	Consigliere	29/04/2014
Mario Molteni	Consigliere	29/04/2014
Danilo Pellegrino	Consigliere	29/04/2014
Angelo Renoldi	Consigliere	29/04/2014
Anna Scarfone	Consigliere	29/04/2014



Maria Alessandra Zunino

Consigliere

29/04/2014

de Pignier


b) Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre supplenti, che durano in carica tre esercizi e comunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

Nominativo	Carica	Data incarico
Stefano Fiorini	Presidente del Collegio Sindacale	29/04/2014
Francesca Novati	Sindaco Effettivo	29/04/2014
Riccardo Perotta	Sindaco Effettivo	29/04/2014
Mario Signani	Sindaco Supplente	29/04/2014
Ferdinando Gatti	Sindaco Supplente	29/04/2014
Francesca Meneghel	Sindaco Supplente	29/04/2014

Società partecipate da Mediolanum

Struttura societaria pre fusione



(*) Società facente parte del Gruppo Bancario Mediolanum

(**) Società facente parte del Gruppo Assicurativo Mediolanum

(***) In virtù del possesso di azioni proprie da parte di Mediobanca, la partecipazione complessiva è pari al 3,442% del capitale votante.

N.B.: base, con provvedimento del 13/03/2015, ha comunicato l'iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi del "Gruppo Assicurativo Mediolanum".

Di conseguenza Mediolanum S.p.A. ha assunto la qualifica di capigruppo di gruppo assicurativo, che si affianca a quelle già presenti di Capigruppo di conglomerato finanziario e di Capigruppo di gruppo bancario



2. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELLE SUE MOTIVAZIONI

Caratteristiche giuridiche dell'operazione

Il Progetto di Fusione è stato predisposto sulla base dei bilanci di Mediolanum e di Banca Mediolanum relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014, che, approvati dalle rispettive assemblee il 26 marzo 2015 ed il 19 marzo 2015, verranno utilizzati come situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi dell'art. 2501-*quater*, secondo comma, cod. civ.

Il Progetto di Fusione, comprensivo dello Statuto sociale della Incorporante *post* Fusione, opportunamente modificato, è stato approvato il 25 maggio 2015 dal Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum e dal Consiglio di Amministrazione di Mediolanum, che ha altresì approvato la presente Relazione, conferendo mandato al Presidente Carlo Secchi, al Vicepresidente Massimo Doris e all'Amministratore Delegato Ennio Doris, disgiuntamente tra loro, di definire, pubblicare, variare, integrare ed aggiornare la presente Relazione.

L'operazione di Fusione, che s'intende sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Mediolanum, consiste, come detto, nella fusione per incorporazione di Mediolanum in Banca Mediolanum, interamente partecipata dalla Incorporanda.

La Fusione produrrà effetti ai sensi dell'art. 2504-*bis* cod. civ. a far data dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione presso il Registro delle Imprese, ovvero dalla diversa successiva data indicata nell'atto di Fusione (la "**Data di Efficacia**"). A decorrere dalla Data di Efficacia, Banca Mediolanum subentrerà a Mediolanum in tutti i rapporti nei quali Mediolanum era precedentemente parte, assumendone i diritti e gli obblighi. La Fusione determinerà l'estinzione di Mediolanum.

Condizioni di efficacia dell'operazione

L'operazione di Fusione è subordinata alle seguenti condizioni:

- i. l'ammontare in denaro da pagarsi ai sensi dell'articolo 2437-*quater* cod. civ. agli azionisti di Mediolanum che, in ragione dell'approvazione assembleare della Fusione, recedano dalla Società (nei termini e secondo le modalità indicate nel paragrafo 10), non ecceda complessivamente l'importo di Euro 100 milioni ("**Soglia di Esborso Massimo**"). Tale condizione è posta nell'esclusivo interesse di Mediolanum, che potrà rinunciarvi. Mediolanum comunicherà l'eventuale avveramento della condizione e la eventuale rinuncia entro venti giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare di approvazione della Fusione;



- ii. Borsa Italiana S.p.A. ammetta a quotazione le azioni ordinarie di Banca Mediolanum sul MTA;
- iii. Consob autorizzi la pubblicazione del prospetto informativo per la quotazione delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum sul MTA.

Autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza

Poiché alla Fusione partecipa una banca, l'operazione è subordinata al rilascio della autorizzazione da parte di Banca d'Italia ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB"). L'autorizzazione di Banca d'Italia è necessaria, ai sensi dell'art. 56 TUB, anche per le modifiche dello statuto di Banca Mediolanum, che la Fusione comporterà.

Poiché la Fusione determinerà l'acquisizione da parte di Banca Mediolanum della partecipazione di Mediolanum in altra banca (Banca Esperia S.p.A.), partecipazione qualificata ma non di controllo (essendo Banca Esperia S.p.A. detenuta in parti uguali da Mediolanum e da Mediobanca S.p.A.), tale acquisizione è sottoposta all'autorizzazione della Banca Centrale Europea ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

Poiché la Fusione determinerà l'acquisizione da parte di Banca Mediolanum di partecipazioni rilevanti in Mediolanum Vita S.p.A. ed in Mediolanum Assicurazioni S.p.A., già detenute da Mediolanum, tale acquisizione è subordinata all'autorizzazione di IVASS ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Poiché la Fusione determinerà l'acquisizione da parte di Banca Mediolanum delle partecipazioni rilevanti detenute da Mediolanum nelle società irlandesi Mediolanum International Life Limited, Mediolanum Asset Management Limited, Mediolanum International Funds Limited, la Fusione viene altresì subordinata alle autorizzazioni di tali acquisizioni da parte della Central Bank of Ireland, in conformità a quanto previsto dal diritto irlandese.

In considerazione del trasferimento delle partecipazioni assicurative da Mediolanum a Banca Mediolanum, sono in fase di studio possibili interventi sull'assetto organizzativo del comparto assicurativo del Conglomerato finanziario Mediolanum.

Modifiche statutarie

Poiché in esito alla Fusione Banca Mediolanum sarà quotata sul MTA e diverrà capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum, si renderà necessaria l'adozione di un nuovo testo di statuto di Banca Mediolanum coerente con la duplice natura che quest'ultima acquisirà e con la disciplina imperativa che regola le società quotate ed i gruppi bancari.

Tra le progettate modifiche dello statuto di Banca Mediolanum, poi, alcune consistono nel frazionamento delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum e in aumenti del capitale sociale



della medesima e sono dirette a far sì che il rapporto di cambio delle azioni di Mediolanum con quelle di Banca Mediolanum sia di 1:1, come meglio illustrato nei paragrafi 3 e 4.

Tutte le modifiche statutarie sono subordinate all'autorizzazione di Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 TUB ed altresì all'efficacia della Fusione, per la quale a sua volta tali modifiche sono indispensabili.

Si riportano in allegato sotto A) lo statuto vigente di Mediolanum e lo statuto che adotterà l'Incorporante Banca Mediolanum a seguito della Fusione, con evidenziazione delle modifiche previste.

Motivazioni dell'operazione

La Fusione è volta ad una ristrutturazione del Conglomerato finanziario Mediolanum, resasi opportuna anche a seguito dell'assunzione, da parte di Mediolanum, del ruolo di capogruppo del Gruppo Bancario, sino al 2014 appartenente a Banca Mediolanum.

Si è prescelta l'incorporazione di Mediolanum in Banca Mediolanum in quanto avvicina il mercato alla società operativa e risulta più efficiente ed economica dell'incorporazione in Mediolanum della Banca, che, per sua natura, ha un'amplissima gamma di rapporti con i terzi ed un consistente organico. L'incorporazione da parte di Banca Mediolanum consente, dunque, di preservare la continuità degli elementi identificativi della stessa, nonché di evitare il trasferimento in capo a Mediolanum dei molteplici rapporti intestati a Banca Mediolanum, con tutti gli oneri ed i rischi connessi. Tale scelta evita, altresì, l'ulteriore complicazione che deriverebbe dall'incorporazione di Banca Mediolanum in Mediolanum, rappresentata dall'obbligo per Mediolanum di percorrere tutto l'*iter* necessario per ottenere l'autorizzazione delle Autorità di Vigilanza, nazionali ed europee, allo svolgimento dell'attività bancaria propria di Banca Mediolanum.

La Fusione realizzerà una semplificazione e razionalizzazione organizzativa del Conglomerato finanziario, accorciando la catena partecipativa ed aumentando l'efficienza e la redditività del Conglomerato. Condurrà ad una migliore allocazione delle funzioni di gestione e di controllo. E porterà ad una diretta riduzione di oneri e costi di gestione all'interno del Conglomerato e ad un diretto miglioramento del profilo patrimoniale dello stesso, come pure, naturalmente, ad un incremento della patrimonializzazione e della redditività della stessa Banca Mediolanum.

La Fusione eliminerà organi e funzioni di Mediolanum già presenti anche in Banca Mediolanum. Eliminerà gli accordi di esternalizzazione di varie funzioni – anche di controllo – da Mediolanum in capo a Banca Mediolanum, semplificando ed aumentando la qualità dei processi. Restituirà a Banca Mediolanum il ruolo di capogruppo del Gruppo Bancario e così il compito di dirigerlo e coordinarlo.



La Fusione genererà benefici economici nel Gruppo Bancario anche sul piano degli oneri fiscali, consentendo il risparmio dell'imposta dovuta in ragione della distribuzione dei dividendi di Banca Mediolanum a Mediolanum (stimabile in Euro 5,7 milioni). Inoltre, l'eliminazione dei servizi infragruppo farà venire meno gli oneri connessi all'applicazione dell'IVA su tali servizi (con un risparmio di circa 322 mila Euro).

Dati gli indicati risparmi di costi ed oneri, la Fusione migliorerà la situazione patrimoniale del Gruppo bancario Mediolanum, salvi gli effetti dell'eventuale recesso da parte di soci di Mediolanum che non abbiano concorso all'approvazione della Fusione: comunque, il recesso, data la Soglia di Esborso Massimo, non potrebbe in alcun modo ledere la solidità patrimoniale e finanziaria del Gruppo bancario Mediolanum e di Banca Mediolanum.

Ipotizzando che il numero delle azioni di Mediolanum per cui sarà esercitato il diritto di recesso faccia raggiungere la Soglia di Esborso Massimo, e cioè 100 milioni di Euro, si è stimato che, sulla base dei dati del bilancio al 31.12.2014, il *total capital ratio* a livello consolidato sarà comunque pari al 17%, mentre il *total capital ratio* di Banca Mediolanum comunque non sarà inferiore al 13,1%.

Laddove non vi fossero soci di Mediolanum che recedessero, il *total capital ratio* di Banca Mediolanum ad esito della Fusione salirebbe al 14,693% ed il *cet1* s'incrementerebbe di circa 0,8 punti percentuali.

Comunque, Banca Mediolanum vedrà un significativo incremento di redditività a fronte di un marginale aumento dei costi per il personale. Saranno assorbite risorse di Mediolanum, necessarie per svolgere due nuove funzioni (gli Affari Societari e le *Investor Relations*).

A livello reddituale, sempre sulla base dei dati del bilancio al 31.12.2014, si prevede che la nuova Banca Mediolanum avrà un miglioramento del risultato netto, passando da un utile netto di 144,4 milioni di Euro ad un utile netto di 352,1 milioni di Euro.

3. RAPPORTO DI CAMBIO E CRITERI SEGUITI PER LA DETERMINAZIONE DI TALE RAPPORTO.

Per ogni n. 1 (una) azione ordinaria di Mediolanum (avente valore nominale di Euro 0,10), verrà assegnata in concambio n. 1 (una) azione ordinaria di Banca Mediolanum priva di indicazione del valore nominale (di seguito, il "**Rapporto di Cambio**").

Ai sensi dell'art. 2504-ter, comma 1, cod. civ. non saranno tuttavia assegnate azioni dell'Incorporante in sostituzione delle azioni proprie detenute dalla Incorporanda alla Data di Efficacia della Fusione.

Non sono previsti conguagli in danaro.



4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA INCORPORANTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE.

La Fusione si realizzerà mediante distribuzione ed assegnazione ai soci di Mediolanum delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum di cui Mediolanum risulterà titolare alla data dell'attuazione della Fusione, senza che queste ultime rimangano mai acquisite al patrimonio di Banca Mediolanum come azioni proprie, previo frazionamento delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum nella misura necessaria per consentire la soddisfazione del Rapporto di Cambio. Tutte le azioni proprie di Mediolanum alla data di attuazione della Fusione saranno annullate per effetto della Fusione, senza alcun concambio in azioni emesse dalla Incorporante, stante il divieto dell'art. 2504-ter cod. civ.

Il predetto frazionamento delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum sarà attuato in funzione di quello che sarà il numero delle azioni ordinarie di Mediolanum in circolazione alla data di attuazione della Fusione – quale risulterà per effetto dell'eventuale esercizio delle opzioni di sottoscrizione di massimo n. 10.432.841 azioni ordinarie di Mediolanum assegnate agli Amministratori, Dirigenti e collaboratori del Gruppo Mediolanum nell'ambito dei vigenti piani di incentivazione loro riservati – ed al netto del numero di azioni proprie detenute da Mediolanum alla medesima data che, come detto, saranno annullate senza alcun concambio.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Le azioni ordinarie di Banca Mediolanum a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di Mediolanum, secondo le forme proprie delle azioni accentrate nella Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione. Tale data ed eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni di Banca Mediolanum, saranno comunicate con apposito comunicato stampa diffuso tramite il sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di Mediolanum (www.mediolanum.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com).

Con decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione, le azioni ordinarie di Mediolanum verranno revocate dalle negoziazioni sul MTA e annullate. I soci di Mediolanum riceveranno azioni ordinarie di Banca Mediolanum negoziate sul MTA secondo il Rapporto di Cambio.

Le azioni di Banca Mediolanum attribuite in concambio agli aventi diritto avranno godimento regolare ed attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti.



5. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE, ANCHE AI FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Ai fini contabili, le operazioni effettuate dalla Incorporanda saranno imputate al bilancio della Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale in corso al tempo in cui la Fusione spiegherà i propri effetti ai sensi dell'art. 2504-*bis* cod. civ. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, "TUIR"), dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

6. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Sulla base della normativa vigente, in particolare dell'art. 172 del TUIR, la fusione è un'operazione fiscalmente neutrale, non costituendo realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società partecipanti alla fusione, comprese quelle relative alle rimanenze ed al valore di avviamento. L'operazione di Fusione non darà dunque luogo all'emersione di componenti positive o negative di reddito imponibile né in capo all'Incorporanda né in capo all'Incorporante.

La Fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta ad Imposta di Registro in misura fissa.

7. PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE E SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DI BANCA MEDIOLANUM A SEGUITO DELLA FUSIONE

Azionariato rilevante e assetto di controllo di Mediolanum

Alla data della presente Relazione i soggetti che detengono un numero di azioni ordinarie di Mediolanum rappresentative di una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale sono:



	n. azioni	%
Silvio Berlusconi indirettamente, tramite Fininvest S.p.A.	221.883.000	30,08793 *
Ennio Doris - direttamente in proprietà	23.563.070	3,19713
- indirettamente, tramite Fin.Prog.Italia S.A.P.A. di E. Doris & C.	195.289.557	26,48179
Totale	218.852.627	29,67892
Lina Tombolato - direttamente in proprietà	24.307.595	3,29815
- indirettamente, tramite T-Invest S.r.l.	25.394.701	3,44565
Totale	49.702.296	6,7438
UBS Group AG	14.844.883	2,013

* Nel contesto del procedimento relativo all'iscrizione di Mediolanum nell'albo dei gruppi bancari, Banca d'Italia, d'intesa con IVASS, con provvedimento del 7 ottobre 2014, ha disposto nei confronti di Fininvest S.p.A. le misure previste dagli articoli 24 e 25 TUB a seguito della sopravvenuta perdita dei requisiti di onorabilità in capo al Sig. Silvio Berlusconi: ha così disposto la sospensione dei diritti di voto per la quota di partecipazione detenuta da Fininvest S.p.A. eccedente il 9,9% del capitale di Mediolanum, nonché la sua dismissione.

In conseguenza di tale provvedimento, il 10 ottobre 2014 Fininvest S.p.A. ha dato atto del venir meno dell'efficacia del patto di sindacato stipulato con FIN.PROG. ITALIA S.A.p.A. di Ennio Doris & C.

Il provvedimento delle Autorità di Vigilanza è stato fatto oggetto di ricorso avanti al T.A.R. del Lazio dal Sig. Silvio Berlusconi. Il procedimento giudiziale è tuttora pendente.

Il 23 aprile 2015 Banca d'Italia ha autorizzato un Trustee ad acquistare la partecipazione di Fininvest in Mediolanum eccedente il 9,9%.

Alla data della presente Relazione, pertanto, l'80% circa delle azioni di Mediolanum è regolarmente munito del diritto di voto.

Non consta che vi siano soggetti che esercitano un controllo su Mediolanum anche ai sensi dell'art. 93 TUF.



Azionariato rilevante e assetto di controllo di Banca Mediolanum

Alla data della presente Relazione, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, il capitale sociale di Banca Mediolanum è interamente detenuto da Mediolanum.

Previsioni sulla composizione dell'azionariato ad esito della Fusione

Tenuto conto del Rapporto di Cambio, ed assumendo che non si verifichino modifiche dell'attuale assetto azionario di Mediolanum, l'assetto azionario di Banca Mediolanum a seguito della Fusione non divergerà da quello di Mediolanum.

8. EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL TUF.

Alla data della presente Relazione, anche sulla base delle comunicazioni trasmesse a CONSOB ai sensi dell'art. 122 TUF e delle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti, non constano patti parasociali efficaci aventi ad oggetto le azioni delle Società Partecipanti alla Fusione.

9. EFFETTI DELLA FUSIONE SUGLI ORGANI SOCIALI DI BANCA MEDIOLANUM.

A seguito della Fusione non appena ragionevolmente possibile e secondo criteri di efficienza gli organi sociali di Banca Mediolanum saranno rinnovati ed adeguati alla normativa (contenuta in particolare negli artt. 147-ter ss. TUF) che regola la composizione degli organi sociali delle società con azioni quotate sul MTA (quote di genere, voto di lista, esponenti di minoranza ecc.), quale sarà Banca Mediolanum ad esito della Fusione.

10. RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO EX ART. 2437, COMMA 1, LETT. A), COD. CIV.

Poiché la Fusione, come rappresentato sopra nel paragrafo 2, è sospensivamente condizionata all'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Incorporante sul MTA, si ritiene che non potrà spettare agli azionisti di Mediolanum il diritto di recesso di cui all'art. 2437-*quinquies* cod. civ.

D'altro canto, poiché l'oggetto sociale della Incorporante a seguito della Fusione sarà diverso da quello della Incorporanda, si ritiene che agli azionisti di Mediolanum che non concorreranno all'assunzione della delibera di approvazione della Fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), cod. civ.



Il diritto spetterà ai soci di Mediolanum assenti, dissenzienti o astenutisi nella deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione, che potranno recedere per tutte o parte delle azioni da ciascuno detenute.

Determinazione del valore delle azioni dei soci recedenti

Ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., il valore di rimborso delle azioni di Mediolanum per cui fosse esercitato il diritto di recesso, in quanto Mediolanum è società quotata sul MTA, è pari ad Euro 6,611 corrispondenti alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti il 25 maggio 2015, data di pubblicazione sul sito internet di Mediolanum (www.mediolanum.com) dell'avviso di convocazione dell'assemblea di approvazione della Fusione.

Modalità, termini e condizioni dell'esercizio del diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 2437-bis cod. civ., i soci di Mediolanum che intenderanno esercitare il diritto di recesso, dovranno comunicarlo a Mediolanum stessa mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare di approvazione della Fusione. Mediolanum darà notizia dell'avvenuta iscrizione sul proprio sito internet.

La comunicazione di recesso – indirizzata a Mediolanum S.p.A., Direzione Affari Societari – Via F. Sforza, Palazzo Meucci – 20080 Basiglio, Milano 3 – dovrà indicare: le generalità del socio recedente; il domicilio dove eventualmente inviare comunicazioni inerenti al procedimento; il numero delle azioni per le quali il diritto di recesso è esercitato; i dati identificativi del conto corrente intestato al socio recedente, su cui accreditare la somma dovuta a titolo di rimborso delle azioni; l'intermediario dove sono depositate le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso.

Alla comunicazione di recesso dovrà essere allegata un'apposita certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di strumenti finanziari dematerializzati, che attesti che le azioni per cui è esercitato il diritto di recesso sono state detenute dall'azionista da prima dell'assemblea che ha approvato la Fusione e sino alla data della comunicazione di recesso e che sulle azioni non insistono vincoli; ove le azioni siano oggetto di vincolo, la comunicazione di recesso dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del beneficiario del vincolo con cui consenta alla liquidazione delle azioni secondo le istruzioni impartite dal socio.

Comunque, il diritto di recesso e l'efficacia del suo esercizio sono subordinati al perfezionamento e all'efficacia della Fusione e dunque al verificarsi di tutte le condizioni indicate nel precedente paragrafo 2 e di tutti i presupposti, i requisiti e le condizioni di legge.



Termini e modalità del rimborso delle azioni dei soci recedenti.

Il rimborso delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso avverrà secondo le fasi e nei termini stabiliti nell'art. 2437-*quater* cod. civ.

* * *

Sono salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti anche numerici alla presente Relazione, al Progetto di Fusione, così come allo statuto della Incorporante, quali consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza o dai competenti Uffici del Registro delle Imprese.

Milano 3, 25 maggio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Carlo Secchi)



Allegato A

Statuto Vigente Mediolanum SpA	Statuto post Fusione Banca Mediolanum SpA
<p>Articolo 1)</p> <p>La società è denominata: "MEDIOLANUM S.p.A."</p> <p>Tale denominazione può essere usata in qualsiasi forma grafica.</p> <p>SEDE</p> <p>Articolo 2)</p> <p>1. La società ha sede in Basiglio. 2. Possono essere istituite e soppresse altrove ed ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici amministrativi.</p> <p>Articolo 3)</p> <p>1. Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci. 2. La Società rende disponibili sul proprio sito internet le comunicazioni e l'informativa richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.</p>	<p>Articolo 1) [articolo totalmente variato]</p> <p>La Società è denominata: "BANCA MEDIOLANUM S.p.A."</p> <p>Tale denominazione può essere usata in qualsiasi forma grafica.</p> <p>SEDE</p> <p>Articolo 2) [articolo invariato]</p> <p>1. La Società ha sede in Basiglio. 2. Possono essere istituite e soppresse altrove ed ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici amministrativi.</p> <p>Articolo 3) [articolo invariato]</p> <p>1. Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci. 2. La Società rende disponibili sul proprio sito internet le comunicazioni e l'informativa richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.</p>
<p>OGGETTO</p> <p>Articolo 4)</p> <p>1. La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività finanziarie non nei confronti del pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assunzione di partecipazioni in altre società, imprese ed enti, sia in Italia che all'estero; - finanziamento e/o assistenza e coordinamento tecnico ed amministrativo di società od enti nei quali partecipa, anche indirettamente; - operazioni finanziarie nel rispetto delle 	<p>OGGETTO</p> <p>Articolo 4) [articolo totalmente variato]</p> <p>1. La Società ha per oggetto l'attività di raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché ogni attività collegata e/o connessa - inclusa quella di intermediazione mobiliare - ed ogni operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare utile al raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni, nonché ogni altra operazione</p>



<p>norme vigenti, limitatamente alle società od enti nei quali partecipa, anche indirettamente;</p> <p>- rilascio di garanzie e assunzione di mandati di collocamento di prodotti assicurativi, limitatamente alle società dello stesso gruppo di appartenenza.</p> <p>2. Essa può compiere qualsiasi altra operazione ritenuta necessaria e/o opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, restando comunque escluse la raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi delle leggi vigenti e le attività riservate ai soggetti abilitati all'esercizio nei confronti del pubblico di servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio.</p> <p>3. La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario Mediolanum, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. La società è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità delle disposizioni del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e lo statuto è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia.</p> <p>4. La società, inoltre, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Mediolanum, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3 del d.lgs. 7 settembre 2005 n.</p>	<p>strumentale.</p> <p>2. La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario Mediolanum, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.</p>
---	--



<p>209 (come successivamente modificato), adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo. La società è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità delle disposizioni del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (come successivamente modificato), per quanto applicabili.</p> <p>DURATA</p> <p>Articolo 5)</p> <p>La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e può essere prorogata, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.</p> <p>CAPITALE SOCIALE</p> <p>Articolo 6)</p> <p>1. Il capitale sociale è di euro 73.760.774,20 (settantatremilionsettecentosessantam ilasettecentosettantaquattro virgola venti) suddiviso in n. 737.607.742 (settecentotrentasettemilionsiecentos ettemilasettecentoquarantadue) azioni del valore nominale di euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna.</p> <p>2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.</p>	<p>DURATA</p> <p>Articolo 5) [articolo invariato]</p> <p>La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e può essere prorogata, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.</p> <p>CAPITALE SOCIALE</p> <p>Articolo 6) [articolo totalmente variato]</p> <p>2. Il capitale sociale è di euro 600.000.000,00 suddiviso in n. [●] ⁽¹⁾ azioni senza indicazione del valore nominale.</p> <p>2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.</p> <p>3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale</p>
---	---

¹ Il numero di azioni in cui sarà suddiviso il capitale sociale di Banca Mediolanum S.p.A. al momento di efficacia della fusione sarà pari al numero di azioni in cui, al medesimo momento, sarà suddiviso il capitale sociale di Mediolanum S.p.A., dedotto il numero delle azioni proprie in portafoglio.



<p>3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società incaricata della revisione legale dei conti. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.</p> <p>4. Fermo restando il disposto dell'articolo 2441, ottavo comma del codice civile, l'Assemblea, a servizio dei piani di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare l'aumento del capitale sociale entro il limite massimo del 5% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purchè parametrato ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi. Il valore minimo di sottoscrizione di ciascuna azione non deve essere comunque inferiore al maggiore fra la quota proporzionale del patrimonio netto contabile e il valore nominale.</p> <p>5. L'Assemblea può delegare le deliberazioni di cui ai precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di</p>	<p>preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società incaricata della revisione legale dei conti. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.</p> <p>4. Fermo restando il disposto dell'articolo 2441, ottavo comma del codice civile, l'Assemblea, a servizio dei piani di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare l'aumento del capitale sociale entro il limite massimo del 5% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purchè parametrato ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi. Il valore minimo di sottoscrizione di ciascuna azione non deve essere comunque inferiore al maggiore fra la quota proporzionale del patrimonio netto contabile e il valore nominale.</p> <p>5. L'Assemblea può delegare le deliberazioni di cui ai precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 del codice civile.</p> <p>6. L'Assemblea straordinaria di Banca Mediolanum S.p.A. in data [... settembre 2015] – contestualmente all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A. e subordinatamente all'efficacia della fusione medesima – ha deliberato una serie di aumenti</p>
---	---



<p>quanto disposto dall'articolo 2443 del codice civile.</p> <p>L'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2010 - le cui deliberazioni sono state integrate dall'assemblea straordinaria del 19 aprile 2012 per quanto attiene l'aumento di capitale sociale ex art. 2443, commi 1 e 2, c.c., dedicato agli amministratori e dirigenti della Società e delle controllate beneficiari del relativo piano di azionariato</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha deliberato di attribuire agli amministratori, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma, codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima, la facoltà: - di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale, per massimi nominali Euro 1.100.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 11.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, con godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, agli amministratori ed ai dirigenti della Società e delle controllate beneficiari del relativo piano di azionariato; le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre, applicando rispettivamente un 	<p>di capitale a servizio dei piani di stock option già posti in essere dalla società incorporanda, in sostituzione delle relative deliberazioni di aumento di capitale già assunte dal consiglio di amministrazione della società incorporanda stessa, alle medesime condizioni e nei medesimi termini stabiliti in tutte le deliberazioni di aumento non ancora esaurite. Più in particolare, la predetta Assemblea straordinaria ha deliberato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 13 maggio 2008, per massimi euro 3.686,40 mediante emissione di massime n. 36.864 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2008, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti, con precisazione che il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del
---	---



coefficiente di ponderazione pari al 90% al valore del patrimonio netto e pari al 10% alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità. Le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

- di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale, per massimi nominali Euro 700.000,00 e quindi mediante emissione di massime complessive n. 7.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, con godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, ai collaboratori della Società e delle controllate beneficiari del relativo piano di azionariato; le azioni verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo unitario pari alla media ponderata tra (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima dell'assegnazione delle Opzioni e (ii) il valore medio di borsa delle azioni Mediolanum S.p.A. nell'ultimo semestre, applicando rispettivamente un coefficiente di ponderazione pari al 90% al

quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;

- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai **collaboratori** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **13 maggio 2009** per massimi euro 7.316,00 mediante emissione di massime n. 73.160 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2009, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; con precisazione che il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;

- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio



valore del patrimonio netto e pari al 10% alla media dei prezzi di borsa dell'ultimo semestre, mediante offerta di diritti di sottoscrizione esercitabili anche in più riprese ed in più annualità. Le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno appositi termini per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine ultimo all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Aumento delegato in data 10 maggio 2006.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 10 maggio 2006, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:

- a) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 71.400,00 (settantunmilaquattrocento virgola zero) mediante emissione di massime n. 714.000 (settecentoquattordicimila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai

delle opzioni assegnate ai **collaboratori** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **8 luglio 2010**, per massimi euro 131.744,20 mediante emissione di massime n. 1.317.442 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;

- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai **collaboratori** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **12 maggio 2011**, per massimi euro 67.427,50 mediante emissione di massime n. 674.275 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., a sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno



<p>sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 10 maggio 2006 allo stesso giorno del mese solare precedente;</p> <p>b) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 58.750,00 (cinquantottomilasettecentocinquanta virgola zero) mediante emissione di massime n. 587.500 (cinquecentoottantasettemilacinquecento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,210 (uno virgola duecentodieci);</p> <p>c) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 60.900,00 (sessantamilanovecento virgola zero) mediante emissione di massime n. 609.000 (seicentonovemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1</p>	<p>lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;</p> <p>– di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate agli amministratori e ai dirigenti dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 10 maggio 2012, per massimi euro 186.405,00 mediante emissione di massime n. 1.864.050 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;</p> <p>– di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 10 maggio 2012, per massimi euro 70.840,00 mediante emissione di massime n. 708.400 azioni ordinarie del</p>
--	---



(zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,210 (uno virgola duecentodieci).

La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 10 maggio 2006, per gli aumenti sub. a) e c), nonché successivi al decorso del termine di tre anni dal 10 maggio 2006, per l'aumento sub. b), fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine rispettivamente di due anni, per gli aumenti sub. a) e c), e di tre anni per l'aumento sub. b), dal 10 maggio 2006: qualora entro detto termine gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 10 maggio 2007.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 10 maggio 2007, in esecuzione della delega conferita

valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;

- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate agli **amministratori** e ai **dirigenti** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **9 maggio 2013**, per massimi euro 136.155,00 mediante emissione di massime n. 1.361.550 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;
- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai



<p>dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, ha deliberato:</p> <p>a) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 76.025,00 mediante emissione di massime n. 760.250 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportati dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 10 maggio 2007 allo stesso giorno del mese solare precedente;</p> <p>b) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 90.731,10 mediante emissione di massime n. 907.311 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359,</p>	<p>collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 9 maggio 2013, per massimi euro 95.100,00 mediante emissione di massime n. 951.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;</p> <p>– di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate agli amministratori e ai dirigenti dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 14 maggio 2014, per massimi euro 97.335,00 mediante emissione di massime n. 973.350 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno</p>
--	---



comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,30;

- c) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 78.380,00 mediante emissione di massime n. 783.800 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,30.

La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 10 maggio 2007, relativamente agli aumenti sub a) e sub c), nonché successivi al decorso del termine di tre anni dal 10 maggio 2007 per l'aumento sub. b), fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine rispettivamente di due anni, per gli aumenti sub. a) e sub. c), e di tre anni per l'aumento sub. b), dal 10 maggio 2007: qualora entro detti termini gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un

lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;

- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai **collaboratori** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **14 maggio 2014**, per massimi euro 121.425,00 mediante emissione di massime n. 1.214.250 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile.
- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai **collaboratori** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **25 febbraio 2015**, per massimi euro 125.850,00 mediante emissione di massime n. 1.258.500 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10



importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 13 maggio 2008.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 maggio 2008, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, come modificata in data 19 aprile 2007, ha deliberato:

- a) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 65.000 mediante emissione di massime n. 650.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, c.c., e dell'art. 134, 3° comma, d.lgs. 58/98, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell'azione "MEDIOLANUM S.p.A." riportato dal sistema telematico della Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dal 13 maggio 2008 allo stesso giorno del mese solare precedente;
- b) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 102.661,20 mediante emissione di massime n. 1.026.612 azioni ordinarie del valore nominale di

ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile.



euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,067;

- c) di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 72.200 mediante emissione di massime n. 722.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore degli amministratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,067.

La sottoscrizione dei predetti aumenti deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di due anni dal 13 maggio 2008, relativamente agli aumenti sub. a) e sub. c) , nonché successivi al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2008, per l'aumento sub. b), fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la



sottoscrizione è pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine rispettivamente di due anni, per gli aumenti sub. a) e sub. c), e di tre anni, per l'aumento sub. b), dal 13 maggio 2008: qualora entro detti termini gli aumenti del capitale non risultassero interamente sottoscritti, si intenderanno eseguiti per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 13 maggio 2009.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 13 maggio 2009, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2005, come modificata in data 19 aprile 2007, ha deliberato di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 60.613,50 (sessantamilaseicentotredici virgola cinquanta) mediante emissione di massime n. 606.135 (seicentoseimilacentotrentacinque) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 (zero virgola uno) ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., da offrire in sottoscrizione a favore dei collaboratori della società e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ad un prezzo pari a euro 1,022 (uno virgola zero ventidue).

La sottoscrizione del predetto aumento deve avvenire in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 13



maggio 2009, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2009; qualora entro detto termine l'aumento del capitale non risultasse interamente sottoscritto, si intenderà eseguito per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Aumento delegato in data 8 luglio 2010.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 8 luglio 2010, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2010, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 160.000,00 mediante emissione di massime n. 1.600.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore degli Amministratori e dei dirigenti della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni dalla delibera di aumento, in via scindibile;
- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 131.744,20



mediante emissione di massime n. 1.317.442 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore dei collaboratori della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni dalla delibera di aumento, in via scindibile.

Aumento delegato in data 12 maggio 2011.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 12 maggio 2011, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2010, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 188.200,00 mediante emissione di massime n. 1.882.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore degli Amministratori e dei dirigenti della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni dalla delibera di aumento, in



via scindibile;

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 67.427,50 mediante emissione di massime n. 674.275 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore dei collaboratori della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni dalla delibera di aumento, in via scindibile.

Aumento delegato in data 10 maggio 2012.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 10 maggio 2012, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2010, come modificata dall'assemblea ordinaria e straordinaria in data 19 aprile 2012, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 186.405,00 mediante emissione di massime n. 1.864.050 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore degli Amministratori e dei dirigenti della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1),



c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni dalla delibera di aumento, in via scindibile;

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 70.840,00 mediante emissione di massime n. 708.400 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore dei collaboratori della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni dalla delibera di aumento, in via scindibile.

Aumento delegato in data 9 maggio 2013.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 9 maggio 2013, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 27 aprile 2010, come modificata dall'assemblea ordinaria e straordinaria in data 19 aprile 2012, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 136.155,00 mediante emissione di massime n. 1.361.550 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del



<p>diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore degli Amministratori e dei dirigenti della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni dalla delibera di aumento, in via scindibile;</p> <ul style="list-style-type: none"> - di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 95.100,00 mediante emissione di massime n. 951.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore dei collaboratori della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni dalla delibera di aumento, in via scindibile. <p><u>Aumento delegato in data 14 maggio 2014.</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 14 maggio 2014, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 27 aprile 2010, come modificata dall'assemblea ordinaria e straordinaria in data 19 aprile 2012, ha deliberato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di aumentare a pagamento, il capitale 	
--	--



sociale per massimi euro 97.335,00 mediante emissione di massime n. 973.350 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore degli Amministratori e dei dirigenti della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni dalla delibera di aumento, in via scindibile;

- di aumentare a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 121.425,00 mediante emissione di massime n. 1.214.250 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore dei collaboratori della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni dalla delibera di aumento, in via scindibile.

Aumento delegato in data 25 febbraio 2015.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 25 febbraio 2015, in esecuzione della delega conferita



dall'Assemblea Straordinaria in data 27 aprile 2010, ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi euro 125.850,00 mediante emissione di massime n. 1.258.500 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., in quanto offerte a favore dei collaboratori della società e delle controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni dalla delibera di aumento, in via scindibile.

Articolo 7)

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.

2. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

Articolo 8)

I versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla Società a titolo di finanziamento possono essere effettuati a termini di legge, anche in osservanza del combinato disposto degli articoli 2497-quinquies e 2467 del codice civile:

- a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione;
- b) sotto forma di finanziamento fruttifero o

Articolo 7) [articolo invariato]

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.

2. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

Articolo 8) [articolo invariato]

I versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla Società a titolo di finanziamento possono essere effettuati a termini di legge, anche in osservanza del combinato disposto degli articoli 2497-quinquies e 2467 del codice civile:

- a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione;
- b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con diritto a restituzione.



<p>infruttifero con diritto a restituzione.</p> <p>ASSEMBLEA</p> <p>Articolo 9)</p> <p>1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.</p> <p>2. L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società nei termini di legge e con altre modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile.</p> <p>L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste da disposizioni normative e regolamentari pro-tempore vigenti.</p> <p>3. Qualora sia previsto nell'avviso di convocazione, l'esercizio del diritto di intervento e di voto può avvenire in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente.</p> <p>4. E' fatta salva la facoltà dei soci di richiedere, ai sensi di legge, la convocazione e/o l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea nonché di presentare proposte di deliberazione.</p> <p>Articolo 10)</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed</p>	<p>ASSEMBLEA</p> <p>Articolo 9) [articolo parzialmente variato]</p> <p>1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.</p> <p>2. L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società nei termini di cui alla normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste da disposizioni della normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>3. Qualora sia previsto nell'avviso di convocazione, l'esercizio del diritto di intervento e di voto può avvenire in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>4. E' fatta salva la facoltà dei soci di richiedere, ai sensi di legge, la convocazione e/o l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea nonché di presentare proposte di deliberazione.</p> <p>Articolo 10) [articolo parzialmente variato]</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della</p>
---	--



<p>all'oggetto della società.</p> <p>2. Le ragioni della dilazione sono riportate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.</p> <p>3. E' competenza dell'Assemblea ordinaria approvare: (a) le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale, nonché dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; (b) gli eventuali piani basati su strumenti finanziari; e (c) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso, in conformità con la normativa anche regolamentare, tempo per tempo vigente. All'Assemblea è assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.</p> <p>4. Nell'ambito dell'approvazione delle politiche di remunerazione, l'Assemblea ordinaria può elevare il limite del rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione individuale, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente. La deliberazione dell'Assemblea è in tal caso assunta con il voto favorevole: (i) di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in assemblea, se questo è pari almeno alla metà del capitale sociale sottoscritto; (ii) di almeno 3/4 (tre quarti) del capitale sociale rappresentato in</p>	<p>Società.</p> <p>2. Le ragioni della dilazione sono riportate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.</p> <p>3. E' competenza dell'Assemblea ordinaria approvare: (a) le politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale, nonché dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato; (b) gli eventuali piani basati su strumenti finanziari; e (c) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso, in conformità con la normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente. All'Assemblea è assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.</p> <p>4. Nell'ambito dell'approvazione delle politiche di remunerazione, l'Assemblea ordinaria può elevare il limite del rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione individuale, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla disciplina normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente. La deliberazione dell'Assemblea è in tal caso assunta con il voto favorevole: (i) di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in Assemblea, se questo è pari almeno alla metà del capitale sociale sottoscritto; (ii) di almeno 3/4 (tre quarti) del capitale sociale rappresentato in Assemblea, se questo è meno della metà del capitale sociale sottoscritto; ovvero con le diverse maggioranze che fossero eventualmente</p>
--	--



<p>assemblea, se questo è meno della metà del capitale sociale sottoscritto; ovvero con le diverse maggioranze che fossero eventualmente imposte dalla disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente.</p>	<p>imposte dalla disciplina normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente.</p>
<p>Articolo 11)</p>	<p>Articolo 11) [articolo invariato]</p>
<p>La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.</p>	<p>5. E' riservata altresì alla competenza dell'Assemblea l'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della Società.</p> <p>La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.</p>
<p>La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari.</p>	<p>La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari.</p>
<p>Resta ferma la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente articolo, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.</p>	<p>Resta ferma la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente articolo, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.</p>
<p>Articolo 12)</p>	<p>Articolo 12) [articolo invariato]</p>
<p>1. I soggetti legittimati all'intervento in</p>	<p>1. I soggetti legittimati all'intervento in</p>



<p>assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge.</p> <p>La delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e sue disposizioni attuative.</p> <p>La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione può designare per ciascuna assemblea, facendone menzione nel relativo avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.</p> <p>3. Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. I dettagli sulle modalità di esercizio di tale diritto sono contenuti nell'avviso di convocazione anche mediante riferimento al sito Internet della Società.</p>	<p>Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge.</p> <p>La delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e sue disposizioni attuative.</p> <p>La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione può designare per ciascuna Assemblea, facendone menzione nel relativo avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.</p> <p>3. Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. I dettagli sulle modalità di esercizio di tale diritto sono contenuti nell'avviso di convocazione anche mediante riferimento al sito Internet della Società.</p>
---	---



<p>Articolo 13)</p> <p>1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente se nominato; in caso di assenza o impedimento degli stessi, da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduto.</p> <p>2. Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente della riunione fa redigere il verbale da un notaio di sua scelta.</p> <p>3. L'Assemblea, se il verbale non è redatto da un notaio, nomina un segretario, anche non azionista e, ove lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti ed i sindaci.</p>	<p>Articolo 13) [articolo invariato]</p> <p>1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente se nominato; in caso di assenza o impedimento degli stessi, da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduto.</p> <p>2. Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente della riunione fa redigere il verbale da un notaio di sua scelta.</p> <p>3. L'Assemblea, se il verbale non è redatto da un notaio, nomina un segretario, anche non azionista e, ove lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti ed i sindaci.</p>
<p>Articolo 14)</p> <p>1. Il presidente dell'Assemblea verifica, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria approva, ai sensi dell'art. 2364, punto 6) del codice civile, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.</p>	<p>Articolo 14) [articolo invariato]</p> <p>1. Il presidente dell'Assemblea verifica, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria approva, ai sensi dell'art. 2364, punto 6) del codice civile, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.</p>
<p>Articolo 15)</p> <p>1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal presidente della riunione, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.</p>	<p>Articolo 15) [articolo invariato]</p> <p>1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal presidente della riunione, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.</p>

<p>2. L'attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea straordinaria, di cui all'articolo 23) del presente statuto, non fa venire meno la competenza dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.</p>	<p>2. L'attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea straordinaria, di cui all'articolo 23) del presente statuto, non fa venire meno la competenza dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.</p>
<p>Articolo 16)</p>	<p>Articolo 16) [articolo invariato]</p>
<p>1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, a scelta dell'organo amministrativo, in unica convocazione, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice civile, oppure in più convocazioni, ai sensi dell'art. 2369, commi 2 e seguenti del codice civile. Qualora nell'avviso di convocazione non siano indicate le convocazioni successive alla prima, l'assemblea si intende convocata in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma 1 del codice civile .</p>	<p>1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, a scelta dell'organo amministrativo, in unica convocazione, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice civile, oppure in più convocazioni, ai sensi dell'art. 2369, commi 2 e seguenti del codice civile. Qualora nell'avviso di convocazione non siano indicate le convocazioni successive alla prima, l'Assemblea si intende convocata in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma 1 del codice civile .</p>
<p>2. Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sia in prima come nelle successive convocazioni, sia nel caso di unica convocazione, si applicano le disposizioni di legge, salvo sia diversamente stabilito dal presente statuto.</p>	<p>2. Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sia in prima come nelle successive convocazioni, sia nel caso di unica convocazione, si applicano le disposizioni di legge, salvo sia diversamente stabilito dal presente statuto.</p>
<p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>
<p>Articolo 17)</p>	<p>Articolo 17) [articolo parzialmente variato]</p>
<p>1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente e sono rieleggibili.</p>	<p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente, nonché dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da</p>
<p>2. L'Assemblea, prima di procedere alla</p>	<p>gestione di mercati regolamentati o da</p>



<p>loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge.</p> <p>3. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.</p> <p>Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.</p> <p>La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.</p> <p>La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purchè sia fatta pervenire entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che</p>	<p>associazioni di categoria ai quali aderisce la Società (di seguito, anche i "Codici di Comportamento"), e sono rieleggibili. Di essi, un numero corrispondente almeno al minimo previsto dalla normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza ivi prescritti (di seguito, anche gli "Amministratori Indipendenti").</p> <p>2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge.</p> <p>3. Gli amministratori della Società sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.</p> <p>Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.</p> <p>La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.</p> <p>La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purchè sia fatta pervenire entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste</p>
---	---



<p>consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito.</p> <p>La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.</p> <p>4. Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>5. Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate (d'ora innanzi anche "Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998" o "Amministratore Indipendente ai sensi del D.lgs. 58/1998").</p> <p>Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro tempore vigente, ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre deve</p>	<p>da parte della Società.</p> <p>La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito.</p> <p>La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.</p> <p>4. Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>5. Ai fini del rispetto del numero minimo di Amministratori Indipendenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo, ciascuna lista deve individuare al suo interno un numero minimo di candidati, calcolato sulla base del numero totale di candidati ivi indicati, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente.</p> <p>Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in</p>
--	--



<p>prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un terzo, arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario, dei candidati in essa contenuti. In sede di prima applicazione, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto, arrotondata per eccesso in caso di numero frazionario.</p> <p>6. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>Le liste sono corredate:</p> <p>a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;</p> <p>b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");</p>	<p>conformità alla normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente, ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un terzo, arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario, dei candidati in essa contenuti. In sede di prima applicazione, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto, arrotondata per eccesso in caso di numero frazionario.</p> <p>6. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>Le liste sono corredate:</p> <p>a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;</p> <p>b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");</p>
--	---



<p>c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali aderisce la società.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.</p> <p>7. Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.</p> <p>Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.</p> <p>8. Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere, senza tener</p>	<p>c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente, nonché dai Codici di Comportamento.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.</p> <p>7. Il Presidente dell'Assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in Assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.</p> <p>Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.</p> <p>8. Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere, senza tener conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai</p>
--	--



<p>conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.</p>	<p>candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto.</p>
<p>I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto.</p>	<p>Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p>
<p>Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p>	<p>Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>
<p>Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>	<p>9. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>9. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>10. Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.</p>
<p>10. Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati</p>	<p>Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori,</p>



<p>abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.</p> <p>Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti almeno uno o due "Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998", si procederà come segue:</p> <p>a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, il candidato che risulterebbe eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore ed identificato nella medesima lista come "Amministratore Indipendente ai sensi del D.lgs. 58/1998";</p> <p>b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi</p>	<p>nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Qualora così procedendo, all'interno del nominando Consiglio di Amministrazione non risultasse eletto almeno il numero minimo di Amministratori Indipendenti richiesto dalla normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente, si procederà come segue: i candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base al quoziente progressivo e tratti dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono sostituiti dai candidati immediatamente successivi, che hanno ottenuto i quozienti progressivi inferiori, ed identificati nella medesima lista come Amministratori Indipendenti.</p> <p>Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia conforme alla normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore ed indicato nella medesima lista, purché sia rispettato il numero minimo di amministratori indipendenti richiesti dalle disposizioni pro</p>
--	--



<p>in base al quoziente progressivo e tratti dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono sostituiti dai primi due candidati che hanno ottenuto i quozienti progressivi inferiori ed identificati nella medesima lista come "Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998";</p> <p>c) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri e con un solo amministratore nominato identificato come "Amministratore Indipendente ai sensi del D.lgs. 58/1998", si procede per la nomina del secondo candidato come descritto alla lettera a) che precede.</p> <p>Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore ed indicato nella medesima lista, purché sia rispettato il numero minimo di amministratori indipendenti richiesti dalle disposizioni pro tempore vigenti. Qualora ciò non fosse, il candidato sostituito del genere più rappresentato sarebbe di volta in volta il soggetto eletto per penultimo, terzultimo e così via, in base al quoziente progressivo sempre tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti,</p>	<p>tempore vigenti. Qualora ciò non fosse, il candidato sostituito del genere più rappresentato sarebbe di volta in volta il soggetto eletto per penultimo, terzultimo e così via, in base al quoziente progressivo sempre tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, Qualora così facendo non si assicuri il risultato richiesto, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.</p> <p>11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione non risultino rispettate le disposizioni pro tempore vigenti in materia di Amministratori Indipendenti e/o di equilibrio tra generi, si procederà <i>mutatis mutandis</i> come sopra descritto al comma 10 che precede del presente articolo.</p> <p>12. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</p>
---	--



Qualora così facendo non si assicuri il risultato richiesto, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione non risultino rispettate le disposizioni *pro tempore* vigenti in materia di amministratori indipendenti e/o di equilibrio tra generi, si procederà *mutatis mutandis* come sopra descritto al comma 10 che precede del presente articolo.

12. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

13. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica

13. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti e le disposizioni previste dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, nonché dai Codici di Comportamento, anche con riferimento all'equilibrio tra generi.

La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti e le disposizioni della normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi.

14. Nei confronti degli amministratori indicati nella rispettiva lista quali Amministratori Indipendenti si applica l'obbligo di immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della perdita dei relativi requisiti, nonché la conseguente decadenza, ai sensi di legge.



provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.

La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.

14. Nei confronti degli amministratori indicati nella rispettiva lista quali Amministratori Indipendenti ai sensi del D.lgs. 58/1998 si applica l'obbligo di immediata comunicazione al consiglio di amministrazione della perdita dei relativi requisiti, nonché la conseguente decadenza, ai sensi di legge.

Articolo 18)

1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dall'assemblea, sceglie e nomina tra i propri membri un Presidente, al quale spetta la rappresentanza della società.

2. Il Consiglio può eleggere uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono, con rappresentanza della società, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 18) [articolo invariato]

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dall'Assemblea, sceglie e nomina tra i propri membri un Presidente, al quale spetta la rappresentanza della Società.

2. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono, con rappresentanza della Società, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. Il concreto esercizio del potere di



<p>3. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità al proposito.</p> <p>4. In caso di nomina di più Vice Presidenti, il Consiglio stesso determina le modalità di sostituzione del Presidente.</p> <p>5. Il Consiglio può, infine, nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.</p>	<p>rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità al proposito.</p> <p>4. In caso di nomina di più Vice Presidenti, il Consiglio di Amministrazione stesso determina le modalità di sostituzione del Presidente.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione può, infine, nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.</p>
<p>Articolo 19)</p> <p>1. Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.</p> <p>2. Il Presidente ha facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale.</p> <p>3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco Effettivo agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari.</p> <p>Per la medesima convocazione possono</p>	<p>Articolo 19) [articolo invariato]</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale.</p> <p>3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun sindaco effettivo agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari.</p> <p>Per la medesima convocazione possono essere</p>



<p>essere utilizzati anche più d'uno dei mezzi sopra elencati.</p> <p>4. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.</p>	<p>utilizzati anche più d'uno dei mezzi sopra elencati.</p> <p>4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.</p>
<p>Articolo 20)</p> <p>In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale e su quelle nelle quali gli amministratori stessi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento nonché sull'eventuale esecuzione delle operazioni con parti correlate. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli interessati anche per iscritto.</p>	<p>Articolo 20) [articolo invariato]</p> <p>In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale e su quelle nelle quali gli amministratori stessi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento nonché sull'eventuale esecuzione delle operazioni con parti correlate. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli interessati anche per iscritto.</p>
<p>Articolo 21)</p>	<p>Articolo 21) [articolo invariato]</p>



<p>1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei sindaci effettivi.</p> <p>2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.</p> <p>3. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.</p>	<p>1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei sindaci effettivi.</p> <p>2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.</p> <p>3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.</p>
<p>Articolo 22)</p> <p>1. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Consiglio. Il Collegio Sindacale, al quale spetta sin alla ricostituzione del Consiglio la gestione ordinaria della società, provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.</p> <p>2. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 17) dello statuto sociale comporta l'immediata decadenza dalla carica.</p>	<p>Articolo 22) [articolo invariato]</p> <p>1. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale, al quale spetta sin alla ricostituzione del Consiglio la gestione ordinaria della Società, provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.</p> <p>2. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 17) dello statuto sociale comporta l'immediata decadenza dalla carica.</p>
<p>Articolo 23)</p> <p>1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.</p> <p>2. Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in ordine alle seguenti materie, che peraltro può delegare in tutto o</p>	<p>Articolo 23) [articolo totalmente variato]</p> <p>1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea.</p>



<p>in parte esclusivamente al Comitato Esecutivo con una delibera assunta con il voto favorevole di nove decimi degli amministratori in carica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione e dismissione di aziende e rami di azienda; - accordi ed intese di natura commerciale (quali accordi di joint venture, di cooperazione, di sponsorizzazione o di consulenza e collaborazione) di durata superiore a 6 anni - quale ne sia il valore unitario - o aventi un valore unitario complessivo (da determinarsi con riferimento al valore annuo delle operazioni) superiore a euro 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) (quale ne sia la durata); - operazioni di indebitamento a titolo oneroso (con esclusione delle dilazioni di pagamento concesse alla società in connessione con la fornitura di beni e servizi), di importo unitario superiore a euro 5.000.000.=, con esclusione delle operazioni di indebitamento di durata non superiore a 12 mesi connesse con l'operatività corrente della società e delle sue controllate; - concessione o assunzione in affitto di aziende o rami di aziende, con esclusione della concessione in affitto di singoli esercizi commerciali per durata non superiore a nove anni; - operazioni immobiliari ivi incluse le operazioni di leasing immobiliare; - concessione di garanzie di qualunque natura con esclusione di quelle 	<p>2. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione delle linee guida dell'assetto organizzativo della banca; - l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione; - la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca; - assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte; - la determinazione degli indirizzi generali di gestione, ivi inclusi le decisioni inerenti le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari; - l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni; - la nomina e la revoca del Direttore Generale; - la nomina e la revoca dei Responsabili delle funzioni di Revisione Interna, di Conformità e di Controllo dei Rischi; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche; - la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento, ivi inclusi il Comitato Rischi, il Comitato Nomine ed il Comitato per la Remunerazione, il cui funzionamento deve essere disciplinato da appositi regolamenti consiliari;
--	---



<p>necessarie alla ordinaria e corrente attività della società e delle sue partecipate;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nomina del Direttore Generale. <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo bancario e del gruppo assicurativo, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni, ivi comprese quelle che comportino variazioni del gruppo bancario, purché non rientranti nella fattispecie prevista e regolata dall'articolo 2361, secondo comma, codice civile. <p>3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.2 del presente statuto, compete al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fusione nei casi previsti dall'articolo 2505 del codice civile, nei limiti di legge; - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; - l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la 	<ul style="list-style-type: none"> - la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo bancario, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia. <p>3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.2 del presente statuto, compete al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fusione nei casi previsti dall'articolo 2505 del codice civile, nei limiti di legge; - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, nonché l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali ed agenzie; - l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; - la riduzione del capitale in caso di recesso dell'azionista; - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; - l'emissione di obbligazioni non convertibili nei limiti previsti dalla normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente.
---	---



<p>rappresentanza della società;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riduzione del capitale in caso di recesso dell'azionista; - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; - l'emissione di obbligazioni non convertibili nei limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, fermo restando che l'emissione oltre tali limiti spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria. <p>E' altresì riservata alla competenza dell'Assemblea l'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della società.</p> <p>Articolo 24)</p> <p>Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile:</p> <p>a) può nominare un Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio stesso sia composto da almeno sette membri, determinando il numero dei suoi componenti e delegare ad esso in tutto o in parte le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio; del Comitato Esecutivo, ove costituito, fanno parte di diritto - senza che ciò comporti aumento del numero dei suoi componenti - il Presidente del Consiglio, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati.</p> <p>In caso di dimissioni, il Consiglio può completare il numero dei membri del Comitato Esecutivo con altri amministratori, fino ad integrarne il numero</p>	<p>Articolo 24) [articolo parzialmente variato]</p> <p>Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile:</p> <p>a) può nominare un Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio di Amministrazione stesso sia composto da almeno sette membri, determinando il numero dei suoi componenti, e delegare ad esso in tutto o in parte le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio di Amministrazione; del Comitato Esecutivo, ove costituito, fanno parte di diritto - senza che ciò comporti aumento del numero dei suoi componenti - i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo, laddove costituito, se utile per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione.</p>
---	---



<p>fissato.</p> <p>Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per il Consiglio.</p> <p>I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il periodo del loro mandato di amministratori;</p> <p>b) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento. I Comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi;</p> <p>c) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, tutti o parte dei propri poteri, salvo il disposto dell'articolo 23) del presente statuto;</p> <p>d) può nominare Direttori, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti;</p> <p>e) nomina, previo parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo fra soggetti che abbiano maturato una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione</p>	<p>In caso di dimissioni, il Consiglio di Amministrazione può completare il numero dei membri del Comitato Esecutivo con altri amministratori, fino ad integrarne il numero fissato.</p> <p>Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il periodo del loro mandato di amministratori;</p> <p>b) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento. I Comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi;</p> <p>c) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, tutti o parte dei propri poteri, salvo il disposto dell'articolo 23) del presente statuto;</p> <p>d) può nominare Direttori, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti;</p> <p>e) nomina, previo parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo fra soggetti che abbiano maturato una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e</p>
---	--



<p>alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.</p> <p>Il Consiglio provvede, inoltre, a conferirgli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.</p> <p>In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa primaria e secondaria di volta in volta vigente, nonché dal presente statuto.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dura in carica fino alla data della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva all'Assemblea che ha deliberato in merito alla nomina dell'intero Consiglio;</p> <p>f) ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'Assemblea a favore di tutti gli amministratori, nonché ripartisce o determina, qualora la società si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 26 del presente statuto, i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>Articolo 25)</p> <p>La rappresentanza della società spetta al Presidente, nonché, se nominati, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, in via tra loro disgiunta.</p> <p>Articolo 26)</p> <p>1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.</p> <p>2. L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti</p>	<p>imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione provvede, inoltre, a conferirgli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.</p> <p>In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente, nonché dai Codici di Comportamento e dal presente statuto.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dura in carica fino alla data della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva all'Assemblea che ha deliberato in merito alla nomina dell'intero Consiglio;</p> <p>f) ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'Assemblea a favore di tutti gli amministratori, nonché ripartisce o determina, qualora la Società si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 26 del presente statuto, i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>Articolo 25) [articolo invariato]</p> <p>La rappresentanza della Società spetta al Presidente, nonché, se nominati, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, in via tra loro disgiunta.</p> <p>Articolo 26) [articolo invariato]</p> <p>1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.</p> <p>2. L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli</p>
---	--



<p>gli amministratori. Detto importo può comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche.</p> <p>3. L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.</p> <p>COLLEGIO SINDACALE</p> <p>Articolo 27)</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza.</p> <p>2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Ogni lista deve contenere l'indicazione di</p>	<p>amministratori. Detto importo può comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche.</p> <p>3. L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.</p> <p>COLLEGIO SINDACALE</p> <p>Articolo 27) [articolo parzialmente variato]</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza.</p> <p>Al Collegio Sindacale competono tutti i compiti ed i poteri previsti dalla normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente, ivi compreso l'obbligo di informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.</p> <p>A tali fini i sindaci, anche singolarmente, possono procedere ad atti ispettivi o richieste formali a qualsiasi ufficio della Società su qualsiasi materia inerente l'attività sociale.</p>
--	--



<p>almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente .</p> <p>Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro tempore vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente.</p> <p>3. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.</p> <p>La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.</p> <p>La relativa attestazione può essere comunicata anche successivamente al deposito della lista purchè sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che</p>	<p>2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente .</p> <p>Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente.</p> <p>3. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.</p> <p>La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.</p> <p>La relativa attestazione può essere comunicata anche successivamente al deposito della lista purchè sia fatta pervenire alla Società entro il</p>
--	---



<p>consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito.</p> <p>La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.</p> <p>Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>4. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>Le liste sono corredate:</p> <p>a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste,</p>	<p>termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito.</p> <p>La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.</p> <p>Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D.lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>4. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento almeno ventuno giorni</p>
--	---



<p>con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;</p> <p>b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");</p> <p>c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.</p> <p>Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.</p> <p>5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei venticinque giorni antecedenti quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al comma 3 che precede, è ridotta alla metà.</p>	<p>prima della data dell'Assemblea.</p> <p>Le liste sono corredate:</p> <p>a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;</p> <p>b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");</p> <p>c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.</p> <p>Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei venticinque giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al</p>
--	---



<p>6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.</p> <p>7. Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.</p> <p>Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.</p> <p>8. All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed due sindaci supplenti;</p> <p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.</p> <p>Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una</p>	<p>terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al comma 3 che precede, è ridotta alla metà.</p> <p>6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.</p> <p>7. Il Presidente dell'Assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in Assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.</p> <p>Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.</p> <p>8. All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed due sindaci supplenti;</p> <p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della normativa prima e secondaria <i>pro tempore</i> vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.</p>
--	--



<p>nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Collegio Sindacale per ciò che attiene ai sindaci effettivi non sia conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo in cui i candidati risultano elencati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>9. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera b) del comma che precede.</p> <p>10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.</p> <p>11. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente,</p>	<p>Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Collegio Sindacale per ciò che attiene ai sindaci effettivi non sia conforme alla normativa prima e secondaria <i>pro tempore</i> vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo in cui i candidati risultano elencati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>9. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera b) del comma che precede.</p> <p>10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.</p> <p>11. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio</p>
---	---



<p>nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi.</p> <p>12. In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, purché siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi; qualora ciò non fosse, si procederà nell'ordine ad uno slittamento di persone appartenenti alla medesima lista e, in subordine, alle eventuali ulteriori liste sulla base dei voti ricevuti.</p> <p>Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede, nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.</p> <p>In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza e qualora non siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili</p>	<p>Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi.</p> <p>12. In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, purché siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi; qualora ciò non fosse, si procederà nell'ordine ad uno slittamento di persone appartenenti alla medesima lista e, in subordine, alle eventuali ulteriori liste sulla base dei voti ricevuti.</p> <p>Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede, nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.</p> <p>In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza e qualora non siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste,</p>
--	---



<p>in materia di equilibrio dei generi, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento e dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>	<p>composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento e dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>
<p>In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.</p>	<p>In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.</p>
<p>13. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il Sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.</p>	<p>13. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.</p>
<p>14. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p>	<p>14. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p>
<p>15. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.</p>	<p>15. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente.</p>
<p>16. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo</p>	<p>16. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, la riunione del</p>




<p>verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione stessa.</p>	<p>Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione stessa.</p>
<p>REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p>	<p>REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p>
<p>Articolo 28)</p>	<p>Articolo 28) [articolo invariato]</p>
<p>La revisione legale è esercitata da Società di revisione legale iscritta nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.</p>	<p>La revisione legale è esercitata da società di revisione legale iscritta nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.</p>
<p>BILANCIO ED UTILI</p>	<p>BILANCIO ED UTILI</p>
<p>Articolo 29)</p>	<p>Articolo 29) [articolo invariato]</p>
<p>1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del D.Lgs. n. 58/1998.</p>	<p>1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998.</p>
<p>Articolo 30)</p>	<p>Articolo 30) [articolo invariato]</p>
<p>1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,</p>	<p>1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti pro-quota</p>



<p>vengono attribuiti pro-quota agli azionisti, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero deliberi di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.</p>	<p>agli azionisti, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero deliberi di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.</p>
<p>2. L'assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.</p>	<p>2. L'Assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.</p>
<p>Articolo 31) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.</p>	<p>Articolo 31) [articolo invariato] Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.</p>
<p>Articolo 32) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della società.</p>	<p>Articolo 32) [articolo invariato] I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della Società.</p>
<p>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI</p>	<p>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI</p>
<p>Articolo 33) Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, precisandone i poteri ed i compensi.</p>	<p>Articolo 33) [articolo invariato] Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, precisandone i poteri ed i compensi.</p>
<p>Articolo 34) Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.</p>	<p>Articolo 34) [articolo totalmente variato] Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni della normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente.</p>



SPAZIO ANNULLATO


FININVEST

Finanziaria d'investimento Fininvest

 Uffici Amministrativi
 20121 Milano
 via Paleocapa 3
 telefono 02 8541.1

 Allegato "B" all'atto
 in data 1-10-2015..
 n. 23090/13534.. rep.

Alla cortese attenzione del Presidente della riunione assembleare di MEDIOLANUM S.p.A.
 convocata in Basiglio – Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 10,30, per il giorno 29 settembre
 2015 in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 7 ottobre 2015 in seconda
 convocazione o il giorno 18 novembre 2015 in terza convocazione

Con la presente l'azionista FININVEST S.p.A. possessore di complessive n.
221.828.000 azioni ordinarie **MEDIOLANUM S.p.A.**, di cui n. 73.798.000, pari al 9,989%
 circa del capitale sociale di Mediolanum S.p.A., rappresentate in assemblea e legittimate al
 voto, chiede che venga allegata al verbale assembleare di cui in epigrafe la presente
 dichiarazione:

“FININVEST S.p.A. dichiara e precisa che il proprio voto a favore dell'operazione di
 fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. nella controllata Banca Mediolanum
 S.p.A. non comporta da parte della stessa alcuna acquiescenza alla comunicazione della
 Banca d'Italia del 23 luglio 2015, così come FININVEST S.p.A. rappresenterà alla Banca
 d'Italia.”.

In fede

Milano, 28 settembre 2015


 L'Amministratore Delegato
 (Pasquale Cannatelli)

 Società per azioni
 Sede legale
 00187 Roma Largo del Nazareno, 8
 Capitale sociale int. vers. € 208.000.000
 Codice fiscale e Numero Iscrizione
 Registro Imprese Roma 03202170589
 Partita iva 04942331002

REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo**: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo**: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera**: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico**, conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea**: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce